



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Berna, 10 ottobre 2012

Risposta del Consiglio federale svizzero

al rapporto del Comitato europeo per la
prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti (CPT) relativo alla sua visita
in Svizzera

dal 10 al 20 ottobre 2011

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il Consiglio federale ringrazia il Comitato per le raccomandazioni e i commenti presentati e coglie l'occasione, rispondendo qui di seguito ai vari punti, per proseguire il dialogo con il Comitato. Si compiace che le visite si siano svolte all'insegna della massima collaborazione tra i membri del Comitato e i rappresentanti svizzeri. La delegazione ha potuto accedere liberamente ai luoghi che intendeva visitare e colloquiare senza testimoni con le persone che desiderava incontrare.

Le seguenti risposte sono articolate in funzione del rapporto del CPT; sono omessi i punti non oggetto di osservazioni da parte delle autorità svizzere.

Una volta adottata la presente risposta, il Consiglio federale provvederà a informare tutti i Cantoni delle raccomandazioni e dei commenti presentati dal CPT.

I. INTRODUZIONE

D. Predisposizione di un meccanismo nazionale di prevenzione

Richieste di informazioni

§ 7. Osservazioni delle autorità svizzere in merito ai fondi per finanze e organico stanziati a favore della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura.

La Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) è operativa dal 2010. Dopo aver maturato due anni di esperienza a livello di attività e adempimento dei suoi compiti, la CNPT ha presentato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) una richiesta di incremento delle sue disponibilità finanziarie (aumento del budget). Il DFGP si è mostrato propenso ad aumentare di 65 000 franchi i fondi stanziati per la retribuzione dei membri della commissione (diarie, spese) portandoli a 200 000.

La CNPT e i suoi membri sono coadiuvati da una segreteria con un organico composto da una collaboratrice scientifica e responsabile della segreteria, un'assistente amministrativa e una stagista universitaria. La segreteria è finanziata da un fondo di 174 100 franchi l'anno. Dal 2012 la CNPT partecipa ai rinvii forzati per via aerea (monitoraggio dell'esecuzione) e affida questo compito a un collaboratore scientifico e a degli osservatori. Per questi interventi, finanziati dall'Ufficio federale della migrazione, la CNPT può contare su un importo totale di 337 500 franchi.

II. CONSTATAZIONI EFFETTUATE DURANTE LA VISITA E MISURE RACCOMANDATE

A. Soggetti privati della libertà dalle forze dell'ordine

1. Osservazioni preliminari

Richieste di informazioni

§ 9. Osservazioni delle autorità in merito alle eventuali pratiche in atto nella Repubblica e nel Cantone di Ginevra, che possono tradursi nell'elusione delle nuove norme giuridiche in vigore in materia di fermo e arresto provvisorio per ritardare, di fatto, l'esercizio, da parte degli interessati, dei loro diritti nelle prime ore del regime di privazione della libertà.

Le autorità ginevrine smentiscono il ricorso a qualsiasi pratica atta a eludere le nuove norme giuridiche in materia di fermo e arresto provvisorio ad opera della polizia cantonale. A Ginevra, in caso di fermo di polizia ai sensi dell'articolo 215 del Codice di procedura penale svizzero, il soggetto viene condotto al posto di polizia e sottoposto a un breve

interrogatorio volto a chiarire le circostanze del reato e a determinare la sua eventuale partecipazione. Il soggetto viene ascoltato come «persona informata sui fatti». Qualora, dall'interrogatorio emergano indizi concreti a suo carico, il funzionario di polizia lo informa che da quel momento in poi sarà ascoltato in veste di imputato. L'interrogatorio si conclude formalmente e il verbale viene chiuso. Il soggetto è allora posto a tutti gli effetti in stato di arresto provvisorio. Viene aperto un nuovo verbale di interrogatorio dell'«imputato», al quale viene contestualmente consegnato l'apposito modulo nel quale sono elencati i suoi diritti. Il funzionario di polizia che ha condotto l'interrogatorio invita inoltre sistematicamente la persona in stato di arresto provvisorio a firmare il modulo in cui sono riportati in dettaglio i suoi diritti, avendo cura di indicare l'ora esatta.

Ai sensi del Codice di procedura penale, all'inizio del primo interrogatorio (e non prima) il soggetto ha il diritto di farsi rappresentare da un difensore di sua scelta o di esigere un difensore d'ufficio. Nell'ambito degli interrogatori condotti dalla polizia di Ginevra, l'imputato ha diritto alla presenza del difensore, secondo quanto espressamente previsto da un ordine di servizio interno.

2. Maltrattamenti

Raccomandazioni

§ 13. Potenziare l'azione avviata in materia di prevenzione delle violenze perpetrate dalla polizia, in particolare:

- i) ricordando con la massima fermezza ai funzionari della polizia cantonale di Ginevra nonché agli agenti del reparto speciale DARD (Détachement d'action rapide et de dissuasion) della polizia del Cantone di Vaud che, in caso di fermo/arresto provvisorio, è imprescindibile limitare l'uso della forza allo stretto necessario e che, una volta contenuti, i soggetti in stato di fermo/arresto non possono in nessun caso essere maltrattati;*
- ii) rivedendo, nel Cantone di Ginevra, le norme e le procedure relative ai primi interrogatori, in particolare all'eventuale interrogatorio di un soggetto sottoposto a fermo di polizia. È necessario assicurarsi che sia sistematicamente verbalizzata l'ora di inizio e di fine di tale interrogatorio, per quanto di breve durata, nonché qualsiasi richiesta avanzata dal soggetto in stato di fermo durante l'interrogatorio;*
- iii) intensificando ulteriormente l'aggiornamento professionale della polizia del Cantone di Ginevra e del reparto speciale DARD della polizia del Cantone di Vaud su un uso proporzionato della forza nell'ambito di un fermo/arresto provvisorio;*
- iv) approvando una nuova direttiva nel Cantone di Ginevra che vieti il ricorso alla forza fisica con tecniche di controllo capaci di bloccare le vie respiratorie.*

Per quanto riguarda le accuse di un uso eccessivo della forza nel caso dell'arresto di un soggetto da parte degli agenti del reparto speciale DARD del Cantone di Vaud, le autorità vodesi fanno notare che tali episodi, ancora da accertare, vengono definiti «isolati». Inoltre, il DARD interviene solo in situazioni critiche che sono ormai notevolmente degenerate. In linea più generale, gli agenti del DARD, come del resto tutti i dipendenti della polizia cantonale, seguono una formazione adeguata fin dagli anni della scuola di polizia e per tutta la carriera, che consente loro di dosare il ricorso alle maniere forti. Le direttive vigenti richiamano in linea generale il principio di proporzionalità. Infine, l'insegnamento delle norme deontologiche impartito presso l'Accademia di polizia dello Sciabese soddisfa in tutto e per tutto la necessità di attirare l'attenzione degli agenti sull'obbligo di segnalazione dei casi di violenza di cui vengono a conoscenza e di evidenziare tali segnalazioni come un comportamento corretto e a norma di legge.

Nel Cantone di Ginevra, la questione della proporzionalità dell'uso della forza nelle operazioni di polizia viene affrontata sia nel corso di formazione di base che nell'ambito dell'aggiornamento professionale. Naturalmente, in caso di abuso, possono essere comminate eventuali sanzioni disciplinari.

La polizia di Ginevra organizza periodicamente corsi di aggiornamento professionale, con obbligo di frequenza per i funzionari, destinati in particolare alla Gendarmerie, agli ispettori e alla «Police de la Sécurité Internationale», che vertono proprio sui metodi di intervento e sull'uso di tecniche coercitive, quali il bastone tattico, lo spray al pepe o le manette. Secondo le norme vigenti, la polizia può impiegare esclusivamente tecniche coercitive che non bloccano le vie respiratorie.

La necessità di evidenziare i comportamenti corretti incoraggiando maggiormente gli agenti di polizia a segnalare gli episodi di violenza attraverso i canali idonei è una questione che è già stata affrontata con risultati soddisfacenti. In effetti, diversi episodi di violenza perpetrata dalla polizia sono stati denunciati per via gerarchica, il che ha consentito di comminare sanzioni disciplinari ai loro autori.

§ 14. Adottare le misure indispensabili relative all'identificazione dei funzionari di polizia e all'uso del passamontagna durante un fermo/arresto provvisorio nei Cantoni di Ginevra e di Vaud, alla luce delle osservazioni formulate al paragrafo 14.

In genere, i funzionari della polizia di Ginevra in civile procedono al fermo a viso scoperto e sono facilmente identificabili come membri delle forze dell'ordine grazie a segni distintivi quali la fascetta sul braccio o il corpetto con la dicitura «POLIZIA».

Gli agenti del GIGG (Groupe d'Intervention de la gendarmerie genevoise) sono gli unici abilitati all'uso del passamontagna per gli interventi a rischio. Per il fermo con il viso coperto dal passamontagna essi hanno in dotazione accessori specifici che recano sulla schiena e sul petto la dicitura «POLIZIA». Del resto, qualora si rendesse necessaria un'ulteriore identificazione in seguito a una denuncia, ciò non costituirebbe un problema, giacché durante l'intervento ogni agente è munito di un numero di cui è a conoscenza il Capo della polizia di Ginevra.

L'uso del passamontagna da parte degli agenti di polizia *vodesi* è dettato dall'esigenza di proteggerne l'identità qualora sussistano motivi di pensare che la loro incolumità possa essere messa in pericolo dai soggetti con cui hanno a che fare. Se è richiesto l'intervento del DARD, tali rischi sono reali, quindi non c'è ragione di rinunciare al passamontagna. Tuttavia il ricorso a quest'ultimo non è sistematico, a riprova del fatto che viene deciso di volta in volta, a seconda delle situazioni. Del resto, l'identità degli agenti del DARD è nota all'interno del servizio, cosicché in caso di denuncia è possibile rispondere alle richieste dei magistrati.

§ 16. Comparizione obbligatoria dinanzi al tribunale dei provvedimenti coercitivi di qualsiasi soggetto privato della libertà nei confronti del quale si renda necessaria la carcerazione preventiva o una misura sostitutiva.

Il Consiglio federale richiama innanzitutto l'articolo 225 CPP che prevede effettivamente la convocazione dell'imputato da parte del tribunale dei provvedimenti coercitivi per un'udienza in cui il giudice dovrà pronunciarsi in merito alla carcerazione preventiva. L'imputato può derogare a tale obbligo di comparizione esclusivamente nel caso in cui siano soddisfatte entrambe le condizioni di seguito illustrate. In primo luogo, l'imputato deve rinunciare espressamente all'udienza (art. 225 cpv. 5 CPP). In secondo luogo, il tribunale deve ritenere che la comparizione del suddetto imputato non sia indispensabile, nonostante l'obbligo del giudice, ai sensi dell'articolo 225 capoverso 4 CPP, di assumere le prove immediatamente disponibili atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato o i motivi di carcerazione, ascoltando l'imputato.

Inoltre, prima che il tribunale dei provvedimenti coercitivi si pronunci, il soggetto in stato di arresto provvisorio deve necessariamente essere comparso dinanzi al Ministero pubblico, ai sensi dell'articolo 224 capoverso 1 CPP. All'atto dell'interrogatorio, il Ministero pubblico constata se esistono indizi (lesioni visibili, aspetto o comportamento del soggetto) di eventuali maltrattamenti da parte della polizia e, se necessario, prende le misure del caso. In tale sede può accogliere anche le lamentele dell'imputato e una sua denuncia, essendo il Ministero pubblico un'autorità presso la quale può essere depositata una querela ai sensi

dell'articolo 304 capoverso 1 CPP. In seguito ai fatti constatati o riferiti, il Ministero pubblico può aprire un'istruzione.

Il soggetto in stato di arresto può comunicare liberamente e senza alcun controllo con le autorità di vigilanza, le autorità penali e il suo difensore durante la carcerazione preventiva per poter presentare eventuali rimostranze.

Alla luce di quanto appena detto, la comparizione obbligatoria dell'imputato dinanzi al tribunale dei provvedimenti coercitivi appare superflua, qualora questi vi abbia espressamente rinunciato.

§ 16. Sensibilizzare maggiormente il tribunale dei provvedimenti coercitivi di Ginevra in merito alla necessità di accertarsi del rispetto della procedura, qualora un soggetto condotto dinanzi al giudice competente lamenti di aver subito maltrattamenti da parte della polizia. Anche in mancanza di un'accusa esplicita in tal senso, il giudice deve sincerarsi che sia disposto un esame medico-legale ogniqualvolta vi siano elementi tali (ad esempio, lesioni visibili, aspetto o comportamento del soggetto) da ritenere che si possano essere verificati episodi di violenza.

Le autorità ginevrine hanno preso atto di questa raccomandazione e ne hanno informato l'autorità giudiziaria.

§ 17. Nel Cantone di Ginevra, e in qualsiasi altro Cantone in cui determinate unità di polizia siano autorizzate all'uso di dispositivi inabilitanti a impulsi elettrici in un ambiente dotato delle necessarie misure di sicurezza, assicurare il rispetto del principio secondo il quale il ricorso a tali dispositivi in un ambiente dotato delle necessarie misure di sicurezza è giustificato solo in circostanze del tutto eccezionali (ad esempio in caso di presa di ostaggi).

Le regole d'uso dei dispositivi inabilitanti sono stabilite a livello federale dalla legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (RS 364) e dalla relativa ordinanza esecutiva del 12 novembre 2008 (RS 364.3). Tali regole si applicano in particolare a tutte le autorità federali che, nell'adempimento dei loro compiti, devono far ricorso alla coercizione di polizia o a misure di polizia, nonché a tutte le autorità cantonali che, nell'ambito della legislazione sugli stranieri e sull'asilo, devono far ricorso alla coercizione di polizia o a misure di polizia.

A Ginevra, l'uso di dispositivi inabilitanti a impulsi elettrici è disciplinato da un rigido regolamento interno (ordine di servizio del 2 marzo 2010), il quale lo limita a situazioni particolari che richiedono l'impiego di un dispositivo speciale e lo esclude per gli interventi cosiddetti normali. È necessario rispettare le seguenti istruzioni: il principio di proporzionalità, la sicurezza di chi effettua l'intervento e degli altri e la predisposizione di un presidio sanitario obbligatorio (presenza imprescindibile di un medico e di un'ambulanza).

I membri del GIGG (Groupe d'Intervention de la gendarmerie genevoise) sono gli unici abilitati all'uso di tale dispositivo, previa frequentazione di un corso di formazione di base e di aggiornamento professionale. In questo contesto il personale deve superare un esame riconosciuto dall'Istituto Svizzero di Polizia (ISP) e un test di verifica annuale.

Nel Cantone di Zurigo, le regole di utilizzo dei dispositivi inabilitanti sono chiaramente definite nell'ordinanza del 21 gennaio 2009 sull'uso della coercizione di polizia (*Verordnung über die polizeiliche Zwangsanzwendung*, PolZ; LS 550.11) che si basa sulla legge sulla polizia del Cantone di Zurigo. Solo un numero esiguo di collaboratori della polizia cantonale di Zurigo ha in dotazione quest'arma. Dopo aver seguito un corso di base, secondo quanto disposto dalle direttive dell'Istituto Svizzero di Polizia (ISP), tali collaboratori devono frequentare ogni anno un corso di aggiornamento. Le prescrizioni di servizio interne della polizia cantonale prevedono inoltre che i dispositivi inabilitanti siano utilizzati nel rispetto dei principi di legalità e di proporzionalità, ai sensi degli articoli 8 e 10 della legge sulla polizia (*Polizeigesetz*, PolG; LS 550.1).

§ 18. Spiegare chiaramente ai funzionari di polizia dei Cantoni di Ginevra, di Vaud e di Zurigo che, qualora sia ritenuto indispensabile apporre le manette a un soggetto sottoposto a fermo/arresto, queste ultime non devono mai essere eccessivamente strette.

A Ginevra, il ricorso alle manette avviene sistematicamente secondo il principio di proporzionalità e i funzionari della polizia di Ginevra si accertano sempre che non siano eccessivamente strette. Chi effettua gli interventi ha provveduto a sensibilizzare al problema le scuole di polizia del Cantone di Ginevra.

Nel Cantone di Vaud, l'uso delle manette da parte della polizia cantonale è disciplinato da precise direttive. L'impiego di tale dispositivo risponde pertanto a esigenze di sicurezza. I collaboratori della polizia cantonale vodese seguono periodicamente corsi di formazione sull'uso dei mezzi coercitivi. La logistica è inoltre costantemente impegnata nella ricerca dei migliori prodotti disponibili sul mercato.

Nel Cantone di Zurigo, nell'ambito del corso di formazione di base e dei corsi periodici di aggiornamento professionale sull'uso dei mezzi coercitivi ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza sull'uso della coercizione di polizia (*Verordnung über die polizeiliche Zwangsanzwendung*, PolZ; LS 550.11), si insegna che le manette non devono essere troppo strette. Secondo quanto riportato nel materiale didattico sui mezzi coercitivi pubblicato dall'Istituto Svizzero di Polizia (ISP), Neuchâtel, 2008, il meccanismo di chiusura delle manette deve essere bloccato in modo tale da prevenire un eventuale arrossamento dei polsi. Inoltre, l'articolo 6 della suddetta ordinanza prevede che i ferri ai polsi non debbano impedire la circolazione del sangue né la respirazione. La formazione degli istruttori in materia di mezzi coercitivi è centralizzata e avviene in conformità con le direttive generali dell'ISP. I collaboratori della polizia vengono formati nei rispettivi corpi al rispetto di tali direttive. Le raccomandazioni summenzionate sono già state recepite nelle prescrizioni di servizio della polizia della città di Zurigo. L'uso corretto delle manette è un importante tema del corso di formazione di base e di aggiornamento professionale degli agenti di polizia.

§ 19. Predisporre le misure necessarie a garantire il debito rispetto dei principi enunciati al paragrafo 19 in materia di perquisizione personale completa nel Cantone di Zurigo ed eventualmente anche in altri Cantoni.

In caso di perquisizione personale completa dei detenuti all'atto dell'ammissione negli istituti penitenziari della polizia di Zurigo, i collaboratori sono tenuti al rispetto dell'ordinanza del 25 giugno 1975 sugli istituti penitenziari della polizia cantonale (*Verordnung über die kantonalen Polizeigefängnisse*, LS 551.5). L'articolo 13 capoverso 2 prevede che il detenuto possa essere tastato al momento dell'ammissione e, se necessario, anche in seguito, e che i suoi indumenti possano essere perquisiti. Nell'ambito di un'indagine giudiziaria, tale disposizione consente di sottoporre i soggetti in stato di arresto a una perquisizione personale, qualora non sia stata ancora effettuata dai funzionari che lo hanno tratto in arresto. Tali controlli vengono sempre eseguiti da una persona del medesimo sesso del detenuto.

§ 20. Impartire istruzioni a tutti i servizi della polizia municipale di Zurigo in merito al ritiro immediato dai locali adibiti all'accoglienza, alla detenzione o all'udienza di persone di qualsiasi oggetto che non sia conforme al regolamento e possa essere utilizzato come arma. Qualunque oggetto sequestrato a fini probatori nell'ambito di un'indagine o per ragioni di sicurezza deve essere sempre debitamente etichettato, inventariato e riposto in un luogo apposito.

Indipendentemente dal diritto applicabile, che sia in materia di polizia o di procedura penale, gli oggetti sequestrati dalla polizia della città di Zurigo sono generalmente etichettati e conservati in appositi contenitori o locali, in applicazione delle disposizioni di servizio e direttive vigenti.

All'interno della polizia della città di Zurigo, le direzioni dei commissariati e lo stato maggiore delle regioni effettuano periodicamente controlli improvvisi nei posti regionali e di quartiere per verificare la funzionalità e il corretto allestimento dei locali e garantire il rispetto delle prescrizioni in materia.

Richieste di informazioni

§ 15. *Fornire chiarimenti circa le garanzie di indipendenza dell'IGS (Inspection générale des services) riguardo ai servizi posti sotto il suo controllo, ai mezzi a sua disposizione nell'ambito delle indagini svolte e all'interazione con il Commissariato per la deontologia.*

L'autonomia dell'IGS (Inspection générale des services) è garantita dal fatto che, dal punto di vista amministrativo, tale organo dipende dal Capo della polizia e risponde direttamente al Procuratore generale in materia di indagini penali. I responsabili dei servizi o la linea gerarchica della polizia non interferiscono in alcun modo con il suo operato. Dotata di un organico di 5,15 unità assegnate alle indagini penali e amministrative, l'IGS ha la facoltà di mettere in campo, sotto la sua autorità, i mezzi o gli ausili necessari, in particolare in materia di indagini tecniche e scientifiche nonché di indagini condotte in ambiente informatico, e può contare in qualsiasi momento sul sostegno del servizio giuridico della polizia.

§ 15. *Per quanto riguarda gli anni 2010 e 2011, fornire le seguenti informazioni:*

- (i) *il numero di segnalazioni/denunce per maltrattamenti da parte della polizia del Cantone di Ginevra;*
- (ii) *il numero di procedimenti disciplinari avviati in seguito a tali segnalazioni/denunce; il numero di indagini penali condotte dall'IGS in seguito a tali segnalazioni/denunce;*
- (iii) *un resoconto delle sanzioni disciplinari e/o penali comminate.*

La Polizia di Ginevra pubblica le sue statistiche nella relazione annuale disponibile su Internet ai seguenti indirizzi:

- www.ge.ch/police/doc/statistiques/rapports-activite-2010/rapport-d-activite-2010.pdf
- www.ge.ch/police/doc/statistiques/rapports-activite-2011/rapport-d-activite-2011.pdf

§ 17. *Chiarire se l'esclusione dell'uso di dispositivi inabilitanti a impulsi elettrici per i rinvii per via aerea riguardi le operazioni di allontanamento di stranieri dagli istituti di detenzione/dai centri di accoglienza di tali soggetti.*

La Guida del Dipartimento federale di giustizia e polizia sui rinvii di stranieri e di richiedenti l'asilo non prevede espressamente il divieto del ricorso ai taser tra il luogo di detenzione/accolgenza e l'aeroporto per i rinvii per via aerea. Da questo documento risulta che l'uso dei dispositivi inabilitanti è vietato nella fase di volo. Nei rinvii per via aerea, all'infuori della fase di volo, ovvero durante il trasporto dal Cantone all'aeroporto, i dispositivi inabilitanti possono essere utilizzati esclusivamente, nell'ambito di applicazione della normativa sull'impiego dei mezzi di coercizione, per soggetti che abbiano commesso o siano seriamente indiziati di *reati gravi* o per impedire *reati gravi*. Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 OCoe, «sono considerati gravi i reati contro la vita, l'integrità della persona, la libertà, l'integrità sessuale o la sicurezza pubblica». Tale guida costituisce uno strumento di lavoro a uso delle autorità cantonali incaricate dell'esecuzione del rinvio.

§ 17. *Fornire chiarimenti sul caso di impiego di dispositivi inabilitanti a impulsi elettrici nel 2010 di cui al paragrafo 17 nonché copia dell'eventuale referto medico-legale redatto in seguito all'episodio.*

Nel 2010 la polizia di Ginevra ha utilizzato un dispositivo a impulsi elettrici in due occasioni, mentre nel 2011 non vi ha mai fatto ricorso.

3. Garanzie contro i maltrattamenti

Raccomandazioni

§ 22. *Predisporre le misure necessarie a garantire ai soggetti in stato di fermo il diritto di far avvisare i propri congiunti, come avviene per i soggetti sottoposti ad arresto provvisorio.*

Nel Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 (FF 2006 989, p. 1128) viene indicato che il fermo dell'interessato al posto di polizia deve durare complessivamente molto meno di tre ore. Inoltre, qualora il soggetto sia indiziato di un reato penale, la polizia non può trattenerlo a titolo di fermo, ma è tenuta ad applicare la procedura di arresto provvisorio. Il fermo va pertanto considerato un controllo d'identità. Viste le circostanze, il Consiglio federale non ritiene necessario garantire ai soggetti in stato di fermo il diritto di informare i propri congiunti.

§ 23. *Fare in modo che la possibilità, per la polizia, di differire l'esercizio del diritto del soggetto privato della libertà di far avvisare i propri congiunti sia accompagnata da garanzie idonee (ad esempio, mettere a verbale il termine e indicare il motivo esatto; richiedere immediatamente l'autorizzazione di un funzionario di polizia di livello superiore, senza rapporti con il caso, o del Ministero pubblico) e ridurre a un massimo di 48 ore la scadenza entro la quale l'esercizio di tale diritto possa essere differito a «fini di istruzione».*

Il Consiglio federale ritiene che le garanzie attualmente previste dal Codice di procedura penale (CPP) esimano dalla modifica del quadro normativo nel senso inteso dal CPT. In effetti, ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 CPP, le deposizioni delle parti, le pronunce orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per iscritto devono essere messi a verbale, il che implica in particolare la necessità di menzionare il rifiuto di avviso dei congiunti e le ragioni di tale decisione, per motivi legati allo scopo dell'istruzione (rischio di collusione) o all'opposizione dell'interessato. L'articolo 77 lettera f CPP, che altro non è se non la traduzione pratica della suddetta disposizione, comporta le medesime conseguenze.

Inoltre, non appare necessario introdurre l'obbligo da parte della polizia di ottenere l'autorizzazione di un superiore per decidere di non avvisare i congiunti. In effetti, qualora non sia rilasciato prima dalla polizia, l'interessato dovrà comparire entro 24 ore dinanzi al Ministero pubblico, incaricato, in particolare, di accertare se sussista ancora la necessità di non avvisare i congiunti dell'interessato.

Per quanto riguarda il limite massimo di 48 ore raccomandato dal CPT, il Consiglio federale non ritiene opportuno fissare un limite del genere. La tutela dello scopo dell'istruzione, che mira a ridurre al minimo il rischio di collusione, dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare e può essere prorogata oltre le 48 ore. L'obbligo dell'autorità competente di rispettare il principio costituzionale della proporzionalità e quindi di eliminare quanto prima i motivi della restrizione dell'informazione consente di garantire che la durata di tale restrizione sia limitata allo stretto necessario. Del resto, il soggetto trattenuto può richiedere a un'autorità giudiziaria di verificare la proporzionalità della restrizione (art. 214 e 393 cpv. 1 lett. a CPP).

§ 24. *Predisporre le misure necessarie a garantire, a titolo di prevenzione dei maltrattamenti, il diritto di essere assistito da un avvocato fin dall'inizio della fase di privazione della libertà, ossia dal momento in cui l'interessato viene privato dalla polizia della facoltà di muoversi a suo piacimento. Più precisamente, se dall'inizio del regime di privazione della libertà il soggetto sottoposto a fermo/arresto chiede di potersi rivolgere a un avvocato, occorre accertarsi che il primo interrogatorio non cominci in assenza dell'avvocato (designato o nominato d'ufficio), se non allo scadere di un determinato termine. L'inizio dell'interrogatorio del soggetto trattenuto prima dell'arrivo dell'avvocato designato o nominato*

d'ufficio può essere giustificato solo da condizioni imprescindibili chiaramente definite, quali la prevenzione di circostanze che attentino all'incolumità delle persone. Provvedimenti di questa natura impongono un riesame delle modalità di intervento degli avvocati nominati d'ufficio.

Qualora un soggetto sia sottoposto ad arresto provvisorio ai sensi degli articoli 217 e seguenti CPP, l'interrogatorio di polizia deve avvenire secondo quanto previsto all'articolo 159 CPP (art. 219 cpv. 2 CPP). L'imputato ha quindi il diritto di esigere la presenza di un avvocato fin dal primo interrogatorio. Poiché l'arresto provvisorio non può protrarsi oltre le 24 ore (art. 219 cpv. 4 CPP), il primo interrogatorio deve svolgersi entro tale lasso di tempo. Per questo motivo un interrogatorio di polizia non può essere differito all'infinito in assenza di un avvocato. Tuttavia, l'imputato ha il diritto di rifiutarsi di deporre (e la polizia è tenuta a informarlo di tale diritto ai sensi dell'art. 219 cpv. 1 CPP). Qualora la polizia proceda all'interrogatorio nonostante la richiesta di un avvocato da parte dell'imputato, quest'ultimo può semplicemente rifiutarsi di deporre. Deve allora comparire dinanzi al Ministero pubblico entro 24 ore e può far valere pienamente il diritto di farsi rappresentare da un avvocato. Nel caso in cui, seguendo le raccomandazioni del CPT, l'interrogatorio fosse differito in attesa di un avvocato, questa prassi andrebbe a svantaggio dell'imputato che sarebbe trattenuto dalla polizia più di 24 ore, mentre la normativa vigente prevede in ogni caso la comparizione dinanzi al Ministero pubblico entro 24 ore.

Inoltre, secondo il CPT, il soggetto in questione dovrebbe poter esigere la presenza di un avvocato anche in caso di fermo di polizia ai sensi dell'articolo 215 CPP, ma ciò non appare né necessario né realistico. Come viene spiegato nella risposta alla raccomandazione § 22, il fermo di polizia è un provvedimento a breve termine (di non oltre tre ore, stando al messaggio del Consiglio federale). Non sembra affatto realistico che un avvocato sia disponibile in tempi così stretti, tantomeno necessario, vista la brevità del provvedimento. Qualora il fermo di polizia si protragga o il soggetto in stato di fermo sia indiziato di reato, il fermo si trasforma in arresto provvisorio ai sensi degli articoli 217 e seguenti CPP e l'imputato può allora far valere i suddetti diritti.

§ 25. Predisporre le misure necessarie a garantire il diritto effettivo di qualsiasi soggetto sottoposto a fermo/arresto provvisorio, fin dall'inizio del regime di privazione della libertà, di essere visitato da un medico. Ciò implica che qualsiasi richiesta di poter consultare un medico avanzata da un soggetto sottoposto a fermo/arresto debba essere soddisfatta quanto prima.

Chiunque a Ginevra venga trattenuto al posto di polizia può chiedere di essere visitato da un medico, che si trovi in stato di fermo, di arresto o semplicemente in cella per smaltire un'ubriacatura. Secondo quanto previsto dagli ordini di servizio, il medico interviene su richiesta sia dell'interessato che della polizia.

Va notato che spesso gli interessati rifiutano di sottoporsi a visita medica. Onde evitare recriminazioni, i funzionari della polizia di Ginevra richiedono comunque l'intervento di un medico.

§ 25. Predisporre le misure necessarie a garantire che, qualora sia richiesto l'intervento di un medico per visitare i soggetti trattenuti al posto di polizia, il personale di polizia abbia accesso solo alle informazioni mediche strettamente necessarie all'adempimento dei propri compiti.

Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni mediche da parte della polizia di Ginevra, il medico, su richiesta del paziente, consegna un certificato sintetico da allegare al fascicolo in cui sono riportate informazioni mediche limitate. Qualora invece non rilevi maltrattamenti di sorta, il certificato è effettivamente accluso agli atti. Un eventuale referto di lesioni traumatiche viene in seguito trasmesso direttamente al servizio giuridico che lo inoltra al Commissario per la deontologia. Tale referto non figura agli atti.

Negli istituti penitenziari della polizia cantonale di Zurigo, le cure mediche, somatiche e/o psichiatriche sono prestate dai medici dell'ospedale universitario di Zurigo. I farmaci prescritti sono annotati su un'apposita scheda che può essere consultata esclusivamente dal personale del carcere incaricato di somministrarli. In caso di trasferimento dei detenuti in un altro penitenziario, i dati medici sono trasmessi in busta chiusa al servizio medico di tale istituto.

§ 26. Assicurarsi che, in tutti i Cantoni, i soggetti privati della libertà dalla polizia siano informati in modo esauriente dei loro diritti fin dall'inizio del regime di privazione della libertà. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate dapprima oralmente e completate, appena possibile (ovvero all'arrivo al posto di polizia), da un documento da consegnare agli interessati in cui siano elencati i loro diritti in maniera chiara. Le istruzioni dovrebbero essere disponibili in un numero congruo di lingue. Inoltre, i soggetti dovrebbero essere invitati a firmare una dichiarazione nella quale attestino di essere stati informati dei propri diritti in una lingua a loro comprensibile.

A Ginevra, i soggetti sottoposti a fermo/arresto provvisorio sono sistematicamente informati in modo esauriente dei loro diritti fin dall'inizio del regime di privazione della libertà. Viene fornito loro un modulo con l'elenco dei diritti e dei doveri che sono tenuti a leggere e firmare indicando l'ora e la data di consegna. Laddove necessario, tale modulo è tradotto.

§ 27. Sincerarsi che i minori trattenuti dalla polizia siano informati dei loro diritti fin dall'inizio del regime di privazione della libertà (che si tratti di fermo o di arresto provvisorio). Inoltre, occorre evitare che rilascino dichiarazioni o firmino documenti concernenti il reato di cui sono indiziati, a meno che non siano assistiti da un avvocato e, in linea di massima, da un adulto di loro fiducia.

I genitori vengono sistematicamente avvertiti non appena un minore viene sottoposto al regime di privazione della libertà. Il minore che rilasci dichiarazioni al posto di polizia può sempre contare sull'assistenza di un consulente o di una persona di fiducia. Del resto, il maggiorenne presente è sempre invitato a controfirmare le dichiarazioni del minore nel verbale.

All'inizio del regime di privazione della libertà, l'istituto «La Clairière» predispone le misure necessarie a fornire ai minori le informazioni indispensabili alla comprensione dei loro diritti. Tuttavia, non sempre è possibile avere costantemente a disposizione un avvocato o un adulto di fiducia esterni all'istituto.

Richieste di informazioni

§ 23. Chiarire in quali casi lo «scopo dell'istruzione» possa giustificare il differimento dell'esercizio, da parte del soggetto privato di libertà dalla polizia, del diritto di far avvisare i suoi congiunti.

Lo scopo dell'istruzione è l'accertamento della verità e impone quindi di non avvisare i congiunti qualora esista il rischio di inquinamento o di collusione (il mero rischio di fuga non è invece sufficiente). La comunicazione della detenzione di un imputato viene dunque differita nel caso in cui rischi di inquinare le prove relative al procedimento penale in questione o a un altro procedimento penale, compromettere la presenza di determinati soggetti nel corso del procedimento o pregiudicare l'esecuzione della decisione finale. Le autorità penali devono accertarsi che i fondati motivi all'origine della decisione di non comunicare (o almeno non immediatamente) la detenzione siano rimossi nel più breve tempo possibile e procedere quanto prima, ad esempio, alle perquisizioni necessarie o all'interrogatorio dei congiunti.

4. Condizioni di detenzione

Raccomandazioni

§ 29. Nel Cantone di Ginevra e, se necessario, in altri Cantoni, accertarsi che in nessun caso i soggetti in stato di detenzione trascorrono la notte in una cella individuale di dimensioni inferiori a 5 m².

Nel *Vieil Hôtel de Police* è stata costruita una nuova ala in cui dall'inizio del 2012 sono disponibili dieci celle individuali di 9,55 m². Con la ristrutturazione dei posti di polizia si terrà conto della raccomandazione del CPT, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

§ 30. Nella prigione della polizia del Cantone di Zurigo, garantire il rispetto della normativa in vigore concernente la passeggiata quotidiana di almeno un'ora.

In conformità all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'articolo 33 dell'ordinanza del 25 giugno 1975 sugli istituti penitenziari della polizia cantonale (*Verordnung über die kantonalen Polizeigefängnisse*, LS 551.5), i soggetti in stato di arresto hanno diritto a una passeggiata quotidiana all'aperto di almeno un'ora. La passeggiata o il rifiuto di effettuarla devono essere annotati su una lista di controllo.

§ 31. Nel carcere della polizia cantonale di Zurigo, e in qualsiasi altro istituto di polizia della Confederazione, evitare di ammanettare al letto della cella i soggetti agitati o aggressivi. L'uso dei ferri ai polsi può essere giustificato qualora un detenuto mostri un comportamento particolarmente violento o si trovi in uno stato di profonda agitazione. Al contrario, invece di essere ammanettato a oggetti fissi, l'interessato dovrebbe essere posto sotto stretta sorveglianza in un ambiente sicuro. Se necessario, i funzionari di polizia dovrebbero richiedere un'assistenza medica e seguire le istruzioni del medico.

Nelle carceri della polizia cantonale di Zurigo, un detenuto viene ammanettato al letto con l'ausilio di uno speciale dispositivo di fissaggio esclusivamente come misura eccezionale e provvisoria, ad esempio per garantire la sua sicurezza qualora si procuri ferite gravi. In ogni caso, viene immediatamente chiamato un medico in pronto soccorso e fino al suo arrivo l'interessato è posto sotto sorveglianza.

B. Detenuti in attesa di sentenza esecutiva o in esecuzione di pene privative della libertà

1. Osservazioni preliminari

Raccomandazioni

§ 37. Attivarsi quanto prima a livello federale, concordatario e cantonale affinché i soggetti sottoposti a misure coercitive in materia di diritto sugli stranieri non siano accolti in ambiente carcerario e siano sempre collocati in centri appositamente predisposti in grado di rispondere ai criteri sanciti nel 7° e nel 19° rapporto generale del CPT. Nell'attesa, in mancanza di alternative al collocamento in un istituto penitenziario, occorre accertarsi che agli interessati siano garantite condizioni di detenzione idonee.

La legge sugli stranieri (LStr) garantisce determinate condizioni di carcerazione ai detenuti sottoposti a misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (art. 81 LStr):

- lo straniero in detenzione può comunicare verbalmente con il rappresentante legale, i familiari e le autorità consolari;
- la carcerazione è eseguita in locali adeguati. Lo straniero incarcerato è tenuto separato dalle persone in carcerazione preventiva o in esecuzione di pena;
- per quanto possibile, gli è offerta un'occupazione adeguata;
- nell'organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori.

Le autorità fanno in modo che lo straniero in detenzione amministrativa possa rimanere in contatto con il mondo esterno (diritto alle telefonate e alle visite). Nella misura del possibile, la sua libertà di movimento non è eccessivamente limitata e ha diritto a un avvocato. All'inizio del regime di carcerazione, è sistematicamente sottoposto a visita medica e può consultare il medico in qualsiasi momento.

La carcerazione avviene perlopiù in condizioni idonee. Talvolta, per mancanza di spazio, lo straniero sottoposto a misure di ritenzione può essere collocato in un istituto penitenziario. In questo genere di strutture deve essere garantita la sicurezza dei detenuti in materia sia di diritto sugli stranieri sia di diritto penale, il che può comportare una maggiore restrizione della libertà di movimento rispetto a un centro di detenzione amministrativa.

Nel luglio/agosto 2011 l'Ufficio federale della migrazione, d'intesa con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), ha eseguito un inventario dei posti disponibili nei vari Cantoni nel settore della detenzione amministrativa. Tale valutazione ha confermato che gli istituti di pena non consentono di soddisfare le nuove esigenze. Si calcola che in Svizzera, a medio e a lungo termine, manchino circa 250 posti di detenzione amministrativa. Più della metà dei Cantoni avvertono la necessità di posti aggiuntivi.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha posto in consultazione un progetto di revisione della legge sugli stranieri allo scopo di dotarsi delle basi legali in grado di garantire il finanziamento della costruzione di appositi istituti capaci di rispondere a tali esigenze. L'obiettivo consiste nel sostenere i Cantoni nelle iniziative avviate per offrire strutture idonee alla detenzione amministrativa.

Commenti

§ 34. Occorre sensibilizzare periodicamente le più alte cariche giudiziarie di Ginevra alla situazione del carcere di Champ-Dollon nonché ai principi enunciati nelle raccomandazioni pertinenti del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e intensificare gli sforzi volti a trasferire quanto prima in penitenziari e istituti detentivi i soggetti in esecuzione di una condanna penale.

Attualmente il carcere di *Champ-Dollon* ha una capacità di 376 posti. Dall'ultima visita del CPT, il numero di detenuti è passato da 478 a 665 (dati aggiornati al 31 maggio 2012), il che equivale a un aumento di 187 detenuti.

Il principio della separazione dei poteri rende impossibile regolare le entrate e le uscite dal regime detentivo in un'azione coordinata con il Ministero pubblico, che è l'autorità competente per l'emissione degli ordini di arresto. Tuttavia, le autorità giudiziarie, la polizia e i servizi dell'amministrazione penitenziaria sono costantemente in contatto tra loro.

Per quanto riguarda il trasferimento di soggetti in esecuzione di una condanna penale nei penitenziari e negli istituti detentivi, i tenaci sforzi profusi risentono tuttavia della saturazione di tali strutture che accettano quindi solo un numero di detenuti pari ai posti disponibili.

2. Maltrattamenti

Raccomandazioni

§ 40. Nel carcere di Champ-Dollon, la direzione del penitenziario e tutto il personale dirigente devono esercitare un maggiore controllo sul comportamento del personale di sorveglianza sotto la loro responsabilità. La direzione deve impiegare tutti i mezzi a sua disposizione per prevenire i comportamenti del personale illustrati al paragrafo 40, in particolare:

- i) ricordare periodicamente con la massima fermezza a tutto il personale di sorveglianza che non sarà tollerata una condotta scorretta nei confronti dei detenuti e sottolineare i comportamenti esemplari;*

- ii) accertarsi che tutto il personale dirigente disponga sempre delle qualità e delle competenze necessarie all'adempimento delle proprie mansioni;*
- iii) assicurare una presenza costante nelle aree di detenzione;*
- iv) essere sempre in ascolto dei detenuti, del personale e di tutti coloro che operano all'interno del penitenziario (in ambito medico, sociale, religioso, ecc.).*

Nel 2011 al carcere di *Champ-Dollon* sono pervenuti in totale 17 referti di lesioni traumatiche (di seguito RLT) con l'accusa di maltrattamenti dei detenuti ad opera del personale di sorveglianza, un numero analogo a quello registrato l'anno precedente. Secondo quanto previsto dall'ordine di servizio B 17, tutti gli RLT sono stati inoltrati al Commissario per la deontologia unitamente a ulteriori informazioni riguardanti gli episodi verificatisi. La constatazione di un inasprimento delle tensioni tra il personale di sorveglianza e i detenuti non è avvalorata dalle cifre relative a tutto l'anno, nonostante l'effettiva concentrazione di casi riscontrati nei mesi precedenti la visita del CPT. A tale proposito, si nota che taluni episodi sono stati oggetto di una particolare attenzione mediatica che ha comportato una divulgazione selettiva di informazioni e un maggiore ricorso agli strumenti giudiziari da parte dei detenuti. Viste le circostanze, la direzione del penitenziario continua a ritenere di fondamentale importanza il comportamento del personale di sorveglianza e dei detenuti. In quest'ottica, è necessario sottolineare i seguenti aspetti:

- l'ordine di servizio B 17 che descrive nei dettagli la procedura da seguire in caso di accuse di maltrattamento è stato chiarito e aggiornato;
- in stretta collaborazione con i rappresentanti della commissione del personale e la rappresentanza sindacale del personale, l'Unione del personale del corpo di polizia, è stato redatto un nuovo ordine di servizio denominato «Codice deontologico», il cui contenuto è stato reso noto all'intero personale;
- il numero di collaboratori che segue il corso di formazione di base è tuttora elevato, ma diminuirà a breve termine in ragione del calo delle assunzioni;
- la direzione rinnova gli sforzi tesi a equilibrare la presenza di nuovi collaboratori nei reparti cellulari e a offrire un addestramento professionale di alto livello.
In questo ambito, va ricordato che il penitenziario organizza internamente un corso di formazione iniziale obbligatorio per i nuovi collaboratori della durata di alcuni mesi;
- la direzione è inoltre impegnata a garantire una presenza costante dei quadri intermedi nei reparti cellulari e, nella misura del possibile, dei dirigenti. Tuttavia, tali sforzi sono ostacolati dalla recrudescenza del fenomeno del sovraffollamento delle carceri di cui risente ancora una volta l'istituto.

Commenti

§ 39. Le autorità sono invitate a incrementare l'organico della direzione e il personale dirigente degli istituti della piana dell'Orbe per iscrivere in un'ottica di lungo termine la nuova dinamica in materia di rapporti tra personale carcerario e detenuti.

È in programma una modifica dell'organizzazione contestualmente al previsto sviluppo della presa in carico e delle infrastrutture di questo istituto. Una prima fase, con l'assunzione di un altro direttore aggiunto, è quindi già stata predisposta nell'ambito dell'ampliamento del settore denominato La Colonie.

§ 41. Nel carcere di Champ-Dollon, rinnovare incessantemente gli sforzi in materia di prevenzione della violenza e degli atti intimidatori tra i detenuti, in particolare tra gruppi etnici antagonisti;

Nel tentativo di ridurre il più possibile i rischi in materia di sicurezza tanto per i detenuti quanto per il personale dell'istituto, la direzione del penitenziario si mostra estremamente attenta a gestire qualsiasi evento che riguardi la popolazione carceraria.

§ 41. Le autorità competenti dovrebbero avviare una profonda riflessione volta a individuare le misure preventive necessarie a ridurre ulteriormente, nel carcere di Bochuz, i rischi di atti di violenza e di intimidazione da parte dei detenuti nei confronti di talune categorie di reclusi maggiormente esposte di altre.

Le autorità competenti sono consapevoli del problema che, alla lunga, potrà essere risolto soltanto agendo sul piano delle infrastrutture. Per il momento sono già state avviate misure su tre fronti: migliorare l'inquadramento dei detenuti riorganizzando la sezione di detenzione per garantire un intervento maggiormente personalizzato; predisporre un sistema di videosorveglianza molto più capillare nei reparti e nei locali comuni; ripensare il concetto di presa in carico nei reparti che si prefiggono l'obiettivo di sviluppare il principio di un regime detentivo meno rigido (le cosiddette «unités de vie»).

§ 41. Al personale responsabile del programma formativo dei minori presso il centro educativo di detenzione e osservazione «La Clairière» occorrerebbe ricordare di accertarsi che i giovani usino un linguaggio consono nelle conversazioni tra di loro e, in caso contrario, di predisporre le misure necessarie.

In vista dell'approvazione dell'Ufficio federale di giustizia, è in atto una profonda revisione del programma educativo generale di «La Clairière», nonché dell'approccio pedagogico dei due settori di cui consta l'istituto. In questo ambito, è stata avviata un'iniziativa riguardante le norme di comportamento dei minori, che prevede la stesura di un documento sulle regole auree del vivere comune presso l'istituto «La Clairière» (disponibile in italiano, inglese, rumeno e arabo). Tali norme, che richiamano i principi morali di un comportamento corretto in seno all'istituto, sono proposte ai minori perché ne prendano atto e le sottoscrivano al momento dell'ammissione ed esposte nei luoghi comuni e negli spazi collettivi. Rispettandole, il minore si impegna a contribuire al buon funzionamento della vita in comune all'interno di «La Clairière».

Richieste di informazioni

§ 40. Per il 2011 indicare:

- *il numero di segnalazioni/denunce per maltrattamenti da parte del personale penitenziario del carcere di Champ-Dollon;*
- *il numero di indagini amministrative e/o penali avviate in seguito a tali denunce;*
- *l'esito dei suddetti procedimenti e un resoconto delle sanzioni eventualmente comminate.*

Nel 2011 cinque detenuti hanno presentato querela contro l'istituto, quattro dei quali sulla base di RLT. Due casi si sono conclusi con un decreto di non luogo a procedere con provvedimento definitivo del giudice, un ricorso contro un decreto di non luogo a procedere è stato respinto, un ricorso contro un decreto di non luogo a procedere è stato accolto e un procedimento penale è in corso. Al personale di sorveglianza non è stata comminata alcuna sanzione in relazione a tali episodi. La direzione del carcere ritiene che le lesioni rilevate risultino da un uso giustificato e proporzionato dei mezzi coercitivi.

3. Detenuti minorenni collocati presso il centro educativo di detenzione e osservazione «La Clairière»

Raccomandazioni

§ 44. Nel centro educativo di detenzione e osservazione «La Clairière» rinnovare gli sforzi volti a garantire che i detenuti minorenni, di entrambi i sessi, possano trascorrere almeno otto ore fuori dalle celle (compresi il fine settimana e i giorni festivi) e partecipare a un programma di attività stimolante strutturato in base alle esigenze individuali, finalizzato all'educazione, allo sviluppo personale e sociale, alla formazione professionale, al reinserimento e alla preparazione al ritorno in libertà, nel rispetto delle regole europee per i minori autori di reati soggetti a sanzioni o a misure. In questo contesto, le autorità devono

accertarsi che il centro disponga di tutte le infrastrutture necessarie, in particolare per poter far fronte ai vincoli imposti dai tribunali.

L'istituto ha seguito in tutto e per tutto tale raccomandazione e ha potuto constatare la carenza delle infrastrutture necessarie a impegnare, nel rispetto della normativa, i minori collocati nell'istituto in un programma di attività stimolante e strutturato. Nell'ambito della revisione del programma educativo generale dell'istituto attualmente al vaglio dell'Ufficio federale di giustizia, sono allo studio soluzioni finalizzate alla creazione in loco, questa estate, di nuovi spazi da dedicare a laboratori in cui svolgere attività educative, scolastiche o parascolastiche, produttive e così via. La direzione dell'istituto predispone inoltre misure organizzative idonee volte a ottimizzare l'utilizzo degli spazi esistenti.

Commenti

§ 42. Le autorità sono invitate a verificare l'impianto di riscaldamento e l'isolamento di tutte le celle del centro educativo di detenzione e osservazione «La Clairière».

Il problema del riscaldamento e dell'isolamento delle celle è stato individuato e sottoposto al dipartimento competente affinché predisponga le misure correttive.

§ 42. Occorrerebbe ricordare al personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza di accertarsi di rispondere quanto prima alle chiamate dei minori rinchiusi in cella che tentano di attirare la loro attenzione e di prendere le eventuali misure necessarie.

Viene regolarmente effettuato un richiamo alla procedura di risposta alle chiamate dei minori tramite interfono. Questo compito, affidato di giorno agli educatori, di notte viene svolto da una ditta specializzata in sicurezza con la possibilità di rivolgersi ai dirigenti di turno.

§ 43. I minori dovrebbero essere autorizzati ad indossare i propri abiti, sempre che siano consoni.

Si tratta di una questione attualmente allo studio che sarà affrontata nell'ambito della revisione del programma educativo generale dell'istituto, in linea con l'approccio pedagogico prescelto.

Richieste di informazioni

§ 44. Copia della versione definitiva del programma educativo.

Il nuovo programma educativo deve essere consegnato all'Ufficio federale di giustizia entro la fine del 2012. Una volta approvato, sarà inoltrato al CPT.

4. Situazione di detenuti posti in una sezione di massima sicurezza o in regime di «sicurezza rinforzata»

Raccomandazioni

§ 50. Migliorare le condizioni di detenzione dei soggetti posti in sezione di massima sicurezza o in regime di «sicurezza rinforzata». Per l'intera durata della misura, l'obiettivo dovrebbe consistere nel convincere il detenuto a ritornare al normale regime detentivo. Questi dovrebbe seguire un programma personalizzato teso a rimuovere le cause che hanno determinato la decisione di collocarlo in quella sezione/sottoporlo a quel regime. Tale programma dovrebbe mirare a intensificare al massimo i contatti con gli altri – innanzitutto con il personale, e in seguito, non appena possibile, con altri detenuti idonei – e proporre al detenuto una vasta gamma di attività per tenersi occupato durante la giornata. Il personale dovrebbe notevolmente incoraggiarlo a parteciparvi e i contatti con il mondo esterno andrebbero facilitati. Per quanto riguarda i detenuti posti in una sezione di massima

sicurezza, occorrerebbe predisporre parlatori aperti, spazi riservati alle attività in comune e locali adatti ai colloqui dei soggetti in questione con personale di vario tipo per consentire loro contatti umani adeguati.

Per legge gli istituti penitenziari hanno il compito di garantire la sicurezza interna ed esterna. Di conseguenza, è impossibile assumersi la responsabilità di reinserire i soggetti posti in sezione di massima sicurezza o in regime di sicurezza rinforzata in un regime meno restrittivo, qualora esistano dubbi fondati circa la sicurezza degli altri detenuti e del personale. Per il pericolo che essi rappresentano per gli altri è quindi necessario privarli di qualsiasi genere di contatto con terzi o consentirlo solo sotto stretta sorveglianza. Un ritorno al normale regime detentivo è l'obiettivo che si prefiggono a lungo termine tutti questi istituti penitenziari. Nel caso di soggetti affetti da turbe psichiche, tale processo può essere solo (estremamente) graduale, ma, nonostante le difficoltà, si rivela sempre possibile. Di volta in volta, in base alle esigenze individuali, sono predisposte misure terapeutiche e/o socio-pedagogiche tese a ovviare agli effetti negativi di un isolamento che può durare anni. I detenuti delle diverse sezioni di sicurezza rinforzata o di massima sicurezza intrattengono contatti regolari, anche senza vetri o griglie di separazione, in particolare nei colloqui con i terapeuti, e hanno la possibilità di svolgere attività lavorative e, compatibilmente con gli spazi disponibili, di svago.

Negli istituti penitenziari vengono regolarmente apportate migliorie. Ecco alcuni esempi:

- Dopo i lavori di ristrutturazione, nel febbraio 2012 il «reparto di attesa» del carcere di *Bochuz* è tornato ad essere operativo e consta ora di quattro celle di sicurezza rinforzata, tre celle di arresti disciplinari e una cella di sicurezza. Le celle di sicurezza rinforzata hanno una superficie di circa 16 m². Sono stati inoltre creati un locale riservato alle attività, un ambiente adibito a palestra, un parlatorio aperto e una sala per le udienze. La ristrutturazione di tali locali ha permesso di modificare la presa in carico dei detenuti offrendo loro, sulla base di una valutazione della situazione individuale, l'opportunità di praticare uno sport, seguire un corso di formazione o svolgere un'attività lavorativa finalizzata al reinserimento sociale. Sempre che la sicurezza sia garantita e il comportamento dei detenuti lo consenta, è possibile organizzare anche attività collettive.
- Negli istituti di *Hindelbank* è in corso l'ampliamento della zona diurna nella sezione di integrazione.
- Nel carcere intercantonale di *Bostadel* è previsto l'ampliamento della sezione di sicurezza, che porterà i posti disponibili rispettivamente a cinque per il regime di massima sicurezza (livello A) e a sette per il regime di sicurezza (livello B). Tale ampliamento consentirà di estendere l'orario di apertura e di promuovere le attività negli spazi comuni. Insieme al potenziamento dell'assistenza psichiatrica da parte del servizio medico, questi miglioramenti vengono apportati per accogliere le raccomandazioni del CPT. Sempre seguendo tali raccomandazioni, il sistema di gestione è stato rivisto e le possibilità di visita sono state estese. La direzione dell'istituto ha quindi rimosso il divieto di visita durante le quattro settimane successive all'inizio del regime detentivo e i detenuti in regime di sicurezza possono ormai ricevere visite e telefonare tutti i giorni.

§ 51. In tutti gli istituti penitenziari svizzeri predisporre le misure necessarie affinché i soggetti posti in cella di isolamento (in particolare in una cella di massima sicurezza o in regime di «sicurezza rinforzata») ricevano quotidianamente la visita di un medico o di un infermiere qualificato incaricato di fare rapporto a un medico. Nei casi in cui la salute di un detenuto sia in grave pericolo, il medico deve rendere conto alla direzione dell'istituto.

Nel carcere di *Champ-Dollon* i detenuti in regime di sicurezza rinforzata sono sottoposti a visita medica entro 24 ore. La frequenza delle consultazioni successive dipende dalle loro condizioni di salute. È prevista la possibilità di controlli quotidiani. Inoltre, se necessario, i detenuti possono richiedere una visita medica. La situazione dei detenuti in regime di sicurezza rinforzata viene eventualmente discussa con cadenza settimanale nell'ambito dei colloqui pluridisciplinari.

Nel Cantone di *Vaud*, questa esigenza rientra nel codice di comportamento delle équipes mediche impegnate nelle carceri vodesi, a condizione che il detenuto accetti di sottoporsi alla visita medica.

Nel Cantone di *Berna* i detenuti rinchiusi nella sezione di sicurezza degli istituti di Thorberg sono visitati con frequenza almeno settimanale da un operatore sanitario qualificato e, se necessario, condotti dal medico. I soggetti sottoposti agli arresti sono visitati quotidianamente da un collaboratore del servizio medico e, almeno una volta alla settimana, da un medico.

Negli istituti di Hindelbank le detenute sono visitate da collaboratori del servizio medico su richiesta delle stesse o su indicazione del personale addetto all'assistenza e se, necessario, portate dal medico di servizio. Poiché è garantita la presenza costante di un'operatrice sanitaria, i contatti con quest'ultima sono frequenti. Il medico viene sistematicamente informato dei casi di grave pericolo.

Nel carcere di *Pöschwies (Zurigo)* uno dei principali compiti del personale di sorveglianza consiste nel constatare lo stato generale dei detenuti nei contatti regolari che intrattiene con loro durante la giornata. Qualora il detenuto sembri diverso o lamenti dei sintomi, il servizio medico o il reparto psichiatrico sono immediatamente avvertiti. Un dialogo aperto tra il personale di sorveglianza e il personale addetto all'assistenza, da una parte, e il servizio medico, dall'altra, è la prassi. Le prescrizioni di sicurezza devono sempre essere rispettate, anche durante le visite mediche o psichiatriche.

Dopo la visita della delegazione del CPT, il carcere intercantonale di *Bostadel (Zugo)* ha raddoppiato l'assistenza psichiatrica per rispondere all'aumento della domanda. Uno psichiatra è ormai disponibile una mezza giornata alla settimana. È stato potenziato anche il servizio medico, che vede ora impegnati due operatori sanitari, ed è stato separato da quello di sorveglianza. Se necessario, gli operatori sanitari sono disponibili anche nel fine settimana e nei giorni festivi. In caso di emergenza, è possibile consultare ogni giorno un medico o uno psichiatra.

§ 52. Attenersi alle procedure del caso ogniqualvolta si ritenga necessario sottoporre un detenuto al regime di «sicurezza rinforzata» nel carcere di Champ-Dollon.

Solo alcuni detenuti sono sottoposti al regime di sicurezza rinforzata disciplinato dagli articoli 50 e 52 del regolamento sul regime carcerario e lo statuto dei detenuti (F 1 50.04) e dall'ordine di servizio B 4. Tale regime mira a garantire la sicurezza collettiva attraverso il divieto della detenzione in comune. Si tratta di una misura e non di una sanzione disciplinare, tesa esplicitamente a isolare determinati detenuti.

In linea di massima, il regime è applicato in caso di episodi gravi (incendio doloso, aggressione al personale, ecc.). Una volta formalizzata, la decisione viene comunicata al detenuto, che è stato precedentemente interrogato, e può avere una durata massima di sei mesi. È possibile presentare ricorso presso la Camera amministrativa della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra. Il regime è riesaminato periodicamente e può essere modificato o addirittura sospeso prima della scadenza prestabilita. Il contatto con il personale di sorveglianza e i membri dei servizi ausiliari (ad esempio il servizio medico) è comunque garantito.

Per la sua sicurezza, un detenuto può essere sottoposto a un regime analogo a quello di sicurezza rinforzata, di solito su richiesta del medesimo, del suo avvocato o dell'autorità giudiziaria, e d'intesa con questi ultimi. In tal caso, il regime non viene effettivamente formalizzato, giacché non si tratta di un provvedimento a tutela della sicurezza collettiva.

§ 53. Nelle carceri di Bostadel e Pöschwies, così come in qualsiasi altro istituto penitenziario svizzero, predisporre misure volte a garantire che il detenuto sottoposto al regime di «massima sicurezza» sia interrogato di persona prima di una decisione formale. È inoltre necessario che tutte le autorità cantonali predispongano misure atte a modificare le norme giuridiche pertinenti affinché la decisione iniziale di sottoporre il detenuto al regime di

«sicurezza rinforzata» o di massima sicurezza sia riesaminata almeno un mese dopo l'attivazione dello stesso, e in seguito con cadenza almeno trimestrale.

Nel carcere di *Bostadel* il collocamento di un detenuto in regime di sicurezza viene disposto attraverso una decisione formale dell'autorità esecutiva competente, la quale deve prima sentire di persona il detenuto, qualora si tratti di un trasferimento che può essere programmato.

Tuttavia, tale autorità rinuncia a interrogarlo nel caso in cui il trasferimento venga disposto per violazioni gravi del regolamento del carcere, tentativo di fuga o aggressione fisica ai danni del personale o di altri detenuti. Il detenuto ha sempre la possibilità di presentare ricorso contro questa decisione.

Le autorità esecutive valutano di volta in volta la durata del provvedimento per tenere conto dell'evoluzione positiva del comportamento dell'interessato.

Seguendo i suggerimenti della CPT, attualmente nel carcere di *Pöschwies* è già previsto l'interrogatorio del detenuto prima della sua reclusione nella sezione di massima sicurezza. Inoltre, tale trasferimento è disposto attraverso una sanzione disciplinare scritta con indicazione dei rimedi giuridici. Come richiesto dalla delegazione del CPT durante la sua visita del 2007, la decisione iniziale di sottoporre un detenuto al regime di massima sicurezza è riesaminata d'ufficio con frequenza almeno semestrale. Il detenuto può presentare in qualsiasi momento una domanda di trasferimento che va esaminata immediatamente. Nella decisione devono essere indicati i rimedi giuridici.

Nel Cantone di *Berna* il collocamento nella sezione di massima sicurezza viene sempre disposto dall'autorità competente in modo tale che sia garantito il diritto del detenuto di essere interrogato. Le rapide fluttuazioni del tasso di occupazione delle sezioni in questione possono comportare un'eventuale restrizione di tale diritto. Per quanto riguarda l'esecuzione delle misure, il luogo previsto viene sempre preventivamente comunicato all'interessato che può chiedere di essere sentito in proposito. Il collocamento o il trasferimento è sempre disposto attraverso una decisione. Gli interessati dispongono quindi dei consueti rimedi giuridici.

Il detenuto che la direzione dell'istituto intende sottoporre al regime di massima sicurezza ha il diritto di essere preventivamente interrogato, a meno che una situazione di crisi, dovuta perlopiù a turbe psichiche, non richieda un trasferimento immediato. In tal caso, il diritto di essere interrogato viene garantito al detenuto dopo il trasferimento, non appena possibile. La situazione personale di tutti i detenuti sottoposti a regime di sicurezza è riesaminata con frequenza settimanale (istituti di Thorberg) e quindicinale (istituti di Hindelbank).

L'autorità competente *vodese* sente sempre di persona il detenuto prima di deliberare sulla sua eventuale reclusione in cella di isolamento per garantire la sua stessa sicurezza. L'unica eccezione è rappresentata dai detenuti posti sotto la sua autorità rinchiusi in istituzioni della Svizzera tedesca, e ciò per contingenze temporali e logistiche. In tal caso, il detenuto ha la possibilità di operare una scelta per iscritto prima della delibera in merito. La decisione iniziale di disporre tale regime è riesaminata con cadenza trimestrale.

Richieste di informazioni

§ 46. *Indicare se il «reparto di attesa» del carcere di Bochuz è ormai operativo.*

Si veda la risposta alla raccomandazione § 50 (pagina 15)

5. Condizioni di detenzione della popolazione carceraria nel suo complesso

Raccomandazioni

§ 57 e 61. Predisporre le misure necessarie a garantire che i detenuti sottoposti a carcerazione preventiva e le detenute in esecuzione di pena nel carcere di Frauenfeld abbiano accesso a un'area idonea alla passeggiata quotidiana.

I detenuti, di entrambi i sessi, del carcere cantonale di *Frauenfeld* hanno diritto a una passeggiata quotidiana di un'ora nei giorni lavorativi e di due ore nel fine settimana. L'istituto dispone di tre cortili adibiti alla passeggiata, due dei quali possono essere utilizzati dalle detenute e dai soggetti sottoposti a carcerazione preventiva. Il terzo cortile, sul quale si affacciano le finestre delle celle della sezione maschile, non è adatto alle detenute a causa del rischio di molestie, né ai detenuti in carcerazione preventiva. Nel caso di soggetti in regime di carcerazione preventiva per i quali sussista il rischio di collusione, il Ministero pubblico può disporre per iscritto restrizioni alla passeggiata o al contatto con gli altri detenuti, di entrambi i sessi.

§ 59. Rinnovare con determinazione gli sforzi avviati per proporre ai detenuti dei penitenziari di Champ-Dollon e di Frauenfeld, sottoposti a carcerazione preventiva in attesa di sentenza definitiva o in esecuzione di pena, attività idonee che spaziano dallo sport al lavoro remunerato ai programmi di insegnamento e di formazione, in modo da consentire loro di trascorrere fuori dalla propria cella una parte ragionevole della giornata, compresi il fine settimana e i giorni festivi. In tale contesto, le autorità competenti devono predisporre le misure necessarie ad aumentare i posti di lavoro in questi istituti.

Dalla la visita del CPT, il numero di posti di lavoro nel carcere di *Champ-Dollon* è passato da 149 a 174, nonostante il crescente sovraffollamento a cui l'istituto deve far fronte. La direzione del carcere è impegnata a migliorare l'offerta, compatibilmente con i fondi stanziati e i vincoli posti dal sovraffollamento.

Il carcere cantonale di *Frauenfeld* dispone di locali di lavoro, di un campo sportivo all'aperto e di una palestra. I detenuti possono inoltre frequentare corsi di lingue e partecipare ad attività creative (pittura, bricolage) o a delle serate. Hanno quindi la possibilità di scegliere tra numerose occupazioni. Tuttavia, chi non adempie i suoi compiti in modo soddisfacente o non è assolutamente in grado di lavorare rispettando i requisiti posti deve accettare delle restrizioni. Le suddette attività sono affidate, oltre che al personale addetto all'assistenza, al responsabile della sezione del lavoro, a un altro collaboratore e a docenti regolarmente retribuiti.

§ 62. Avviare le pratiche necessarie a proporre alle detenute del carcere di Frauenfeld attività idonee (lavoro, programma di formazione/insegnamento, attività sportive, culturali e di svago, ecc.).

Si veda la risposta alla raccomandazione § 59 (pagina 19)

Commenti

§ 60. Accertarsi che le detenute del carcere di Frauenfeld siano sempre collocate in celle idonee.

Nel carcere cantonale di *Frauenfeld* le detenute sono rinchiusi in celle pensate appositamente per le donne, in una sezione separata da quella maschile.

§ 62. Le autorità sono invitate a promuovere ulteriormente gli sforzi compiuti nel carcere di Champ-Dollon per proporre alle detenute una gamma di attività paragonabile a quella offerta ai detenuti.

Nel carcere di *Champ-Dollon*, a differenza di quanto accade per i detenuti, quasi tutte le detenute hanno la possibilità di svolgere un'attività. L'offerta dipende dall'infrastruttura e dal personale disponibile.

Richieste di informazioni

§ 56. *Fornire chiarimenti in merito agli incendi scoppiati nel carcere di Champ-Dollon alcuni mesi dopo la visita che hanno reso necessario il ricovero di detenuti.*

Lunedì 12 settembre 2011, alle ore 12.55, un ventenne detenuto nel carcere di Champ-Dollon ha appiccato il fuoco alla propria cella. L'impianto di rilevazione di incendio è scattato e, grazie all'intervento tempestivo del personale di sorveglianza e dei pompieri che prestano servizio di volontariato nel penitenziario, il fuoco è stato rapidamente domato. Il detenuto, che era solo in cella e si rifiutava di uscire, è stato evacuato con la forza. La polizia, la BSC (Brigade sanitaire cantonale), il SIS (Service d'incendie et de secours) e il SSA (Service de sécurité de l'aéroport) sono accorsi nell'ambito di un'azione orchestrata dalla direzione dell'istituto. In seguito al propagarsi del fumo, una cinquantina di detenuti è stata evacuata all'interno del carcere e sottoposta a un controllo sanitario. Anche il personale di sorveglianza intossicato è stato sottoposto a visita medica. Nessuno è rimasto ferito.

Lunedì 19 gennaio 2012, alle ore 18.30 circa, un detenuto rinchiuso in una «cella forte» ha appiccato il fuoco al suo materasso per ben due volte. L'impianto di rilevazione di incendio è scattato e in entrambi i casi il personale ha ripreso rapidamente il controllo della situazione. Per un periodo di tempo limitato è stato attivato un particolare dispositivo di sorveglianza, in stretta collaborazione con il servizio medico e il comandante del SIS.

Sabato 4 febbraio 2012, poco prima delle ore 19.00, due detenuti hanno volutamente appiccato il fuoco alla loro cella che ospitava cinque persone in tutto con il pretesto di essere stati dimenticati al momento della distribuzione dei pasti. Grazie all'intervento tempestivo del personale di sorveglianza e dei pompieri che prestano servizio di volontariato nel penitenziario, il fuoco è stato rapidamente domato. I tre compagni di cella sono stati evacuati e per far uscire gli incendiari è stato necessario l'uso della forza. La polizia, la BSC (Brigade sanitaire cantonale), il SIS (Service d'incendie et de secours) e il SSA (Service de sécurité de l'aéroport) sono accorsi al penitenziario. In seguito al propagarsi del fumo, circa 200 detenuti sono stati evacuati all'interno del carcere e sottoposti a un controllo sanitario. Anche il personale di sorveglianza intossicato è stato sottoposto a visita medica. Uno degli incendiari è rimasto leggermente ferito.

§ 56. *Confermare l'attivazione del nuovo sistema di distribuzione dei pasti nel carcere di Champ-Dollon.*

Dal luglio 2012 speciali carrelli termici consentono di servire pasti caldi ai detenuti.

§ 56. *Fornire informazioni aggiornate in merito alla costruzione di una nuova cucina nel carcere di Champ-Dollon.*

La ristrutturazione della cucina del carcere di *Champ-Dollon* è prevista all'articolo 2 della legge approvata il 15 maggio 2009 (L 10418). È stata decisa l'apertura di una linea di credito di 108 milioni di franchi destinata alla costruzione di un istituto denominato «Curabilis» per l'esecuzione, in ambito penale, di misure terapeutiche stazionarie per il trattamento delle turbe psichiche e dell'internamento nonché di diverse opere annesse al carcere di Champ-Dollon. I tempi di realizzazione dei lavori saranno riesaminati in occasione del prossimo aggiornamento della pianificazione dei penitenziari che deve iscriversi nel quadro dello stanziamento di fondi disposto dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio.

§ 58. *Riportare le osservazioni delle autorità svizzere in merito all'obbligo, per i detenuti in esecuzione di pena, di lavorare oltre l'età pensionabile in un ambiente libero o in caso di mobilità fortemente ridotta.*

Secondo quanto previsto all'articolo 81 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), il detenuto è obbligato al lavoro. Tale obbligo è stato mantenuto anche in seguito alla revisione delle disposizioni generali del CP, entrata in vigore il 1° gennaio 2007. In effetti, si tratta di uno strumento idoneo e necessario che, oltre a consentire al detenuto di preservare le sue capacità personali e professionali, è indispensabile a garantire l'ordine e la gestione economica degli istituti.

In linea di massima tutti i detenuti hanno l'obbligo di lavorare, indipendentemente dall'età. Va da sé che tale obbligo riguarda solo i detenuti effettivamente in grado di lavorare. Il lavoro deve corrispondere, per quanto possibile, alle loro capacità, alla loro formazione e alle loro inclinazioni (art. 81 cpv. 1 CP). Per lavoro, che ai sensi dell'articolo 83 CP dà diritto anche a una retribuzione, si intende non solo un'attività lucrativa in senso stretto, ma anche, ad esempio, la cura dei propri figli da parte di un detenuto (dentro o fuori l'istituto). Inoltre, la partecipazione del detenuto a corsi di formazione e di perfezionamento professionale è assimilata al lavoro e retribuita ai sensi dell'articolo 83 capoverso 3 CP.

Secondo quanto previsto all'articolo 75 capoverso 1 CP, l'esecuzione della pena privativa della libertà deve corrispondere, per quanto possibile, alle condizioni generali di vita. Nel caso di detenuti in età pensionabile, vengono individuate di volta in volta soluzioni idonee nel rispetto delle suddette disposizioni.

Tuttavia l'obbligo di lavorare non si applica allo stesso modo a tutti i detenuti, ma deve essere adattato, a seconda delle circostanze, alle attitudini, ma soprattutto alla capacità di lavoro e allo stato di salute del detenuto. A chi soffre di turbe psichiche vengono quindi affidati esclusivamente lavori leggeri e perlopiù solo in misura ridotta. In caso di incapacità di lavoro certificata da un medico, il detenuto è esentato dall'obbligo di lavorare. Si è preso atto del problema del numero crescente di detenuti in età pensionabile, che però è tuttora esiguo. Nel 2012 è stata aperta nel nuovo carcere centrale di Lenzburg una sezione speciale riservata ai detenuti in età pensionabile. L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria del Cantone di Zurigo ha avviato un progetto specifico dedicato a tale questione.

§ 62. Chiarire quale sarà il futuro del progetto «Femina» nell'ambito della pianificazione dei penitenziari ad opera delle autorità ginevrine.

«Femina» prevede la costruzione di un penitenziario femminile di 40-70 posti destinato alla carcerazione preventiva in attesa di giudizio e all'esecuzione delle sentenze penali. Il progetto, rimandato per dare la precedenza ad altri cantieri prioritari relativi a infrastrutture penitenziarie (istituto chiuso di La Brenaz, ala del carcere di Champ-Dollon e Curabilis), sarà riconsiderato nell'ambito del prossimo aggiornamento della pianificazione dei penitenziari che deve iscriversi nel quadro dello stanziamento di fondi disposto dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio.

6. Assistenza sanitaria

Raccomandazioni

§ 63. Nel penitenziario di Bochuz riservare più tempo per le visite settimanali dei medici generici e facilitare l'accesso alle cure specialistiche.

È stata intensificata la collaborazione con il Policlinico Medico Universitario (PMU). Sul sito EPO (Istituti penitenziari della piana dell'Orbe) (Bochuz) attualmente operano un primario del PMU al 10%, due medici assistenti del PMU, ciascuno al 10%, e due medici precari per un impegno totale del 30%.

Nel complesso il sito EPO può contare su sei mezze giornate alla settimana di visite di somatisti. Il PMU garantisce la sostituzione in caso di assenza e la continuità delle cure. È inoltre previsto un aumento del 10% della disponibilità dei medici del PMU e un maggiore coordinamento tra i somatisti.

Del resto, tutte le carceri vodesi, e quindi anche il sito EPO, usufruiscono dei servizi di «SOSMed», che garantisce un intervento medico di pronto soccorso 24 ore su 24 (oltre al picchetto infermieristico al di fuori dell'orario di visita).

È allo studio la possibilità di proporre visite specialistiche nei siti penitenziari (dermatologia, malattie infettive).

Tutte queste migliorie si iscrivono nel quadro di una riflessione complessiva volta a riorganizzare nei prossimi anni le cure somatiche all'interno del sito EPO.

§ 63. Nel carcere di Frauenfeld, creare un sistema di visite periodiche da parte di un medico generico.

Prima di essere rinchiuso in cella, ciascun detenuto sostiene un colloquio di ammissione nell'ambito del quale ha la possibilità di richiedere l'assistenza di un medico, di uno psichiatra o di un'operatrice sanitaria o un'assistenza spirituale. Naturalmente anche il personale dell'istituto o il servizio che si occupa di collocare i detenuti in cella può, di sua iniziativa, invitare tali soggetti a partecipare al colloquio. Il medico, lo psichiatra o l'operatrice sanitaria del carcere possono rendersi disponibili con un breve preavviso, così come altri specialisti (ad esempio il dentista). Il medico in servizio presso il carcere cantonale effettua varie visite alla settimana nell'istituto e, se necessario, può intervenire in tempi brevi. Le sostituzioni sono garantite. Qualora siano necessari trattamenti specifici, è possibile avvalersi delle prestazioni di Spitex.

Attualmente le procedure vengono esaminate alla luce della CEDU e delle raccomandazioni dell'Académie suisse des sciences médicales (ASSM, Accademia svizzera delle scienze mediche) in relazione a un progetto di medicina penitenziaria nel Cantone di Turgovia («Gefängnismedizin im Kanton Thurgau»).

§ 65. Nel carcere di Bochuz e di Bostadel nonché nel centro educativo di detenzione e osservazione «La Clairière», garantire una presenza infermieristica nel fine settimana e nei giorni festivi.

Il servizio medico nel carcere di «La Clairière» rientra in una convenzione siglata con l'Unità di medicina penitenziaria degli Ospedali universitari di Ginevra che attualmente non prevede una presenza infermieristica nel fine settimana e nei giorni festivi. Tuttavia, in caso di assenza degli infermieri, i farmaci sono preparati in anticipo e somministrati dal personale educativo, il quale si accerta che siano stati assunti. Per le urgenze mediche ci si rivolge al servizio di pronto soccorso della città. Il Cantone di Ginevra studierà la possibilità di aggiungere una clausola alla convenzione esistente per garantire una presenza infermieristica anche nei giorni in questione.

Per Bostadel e Bochuz, si vedano le risposte alle raccomandazioni § 51 (pagina 16) e § 63 (pagina 21)

§ 65. Nel carcere di Frauenfeld, creare un sistema di visite infermieristiche quotidiane.

Si veda la risposta alla raccomandazione § 63 (pagina 22)

§ 67. Nel carcere di Frauenfeld, così come in qualsiasi altro istituto penitenziario della Confederazione, garantire sistematicamente ai nuovi detenuti una prima visita medica entro 24 ore dall'ammissione.

Si veda la risposta alla raccomandazione § 63 (pagina 22)

§ 68. Predisporre le misure necessarie a garantire che i servizi di medicina penitenziaria degli istituti visitati e gli altri servizi di medicina penitenziaria della Confederazione svolgano appieno il loro ruolo nel sistema di prevenzione dei maltrattamenti assicurandosi che:

- *i medici indichino nelle conclusioni dei referti di lesioni traumatiche, ogniqualvolta ne siano in grado, l'eventuale nesso causale tra uno o più referti medici obiettivi e le dichiarazioni rilasciate dall'interessato;*
- *i referti di lesioni traumatiche che possono essere state causate da maltrattamenti (anche in mancanza di dichiarazioni in tal senso) siano automaticamente inoltrati all'organo indipendente deputato allo svolgimento delle indagini, in particolare penali, in merito;*
- *i medici informino i detenuti in questione che la stesura di un referto del genere rientra in un sistema di prevenzione dei maltrattamenti, che tale referto deve essere sistematicamente inoltrato a un organo investigativo indipendente chiaramente identificato e che il suo inoltro non sostituisce in nessun caso una denuncia sporta secondo le regole.*

I responsabili del carcere di *Pöschwies* accolgono le tre raccomandazioni del CPT in merito ai servizi di medicina penitenziaria. Si nota che gli internisti privi di specializzazione in medicina legale sono in grado di rilevare esclusivamente divergenze macroscopiche tra il referto obiettivo e le dichiarazioni rilasciate dall'interessato. In pratica tutte le lesioni traumatiche che potrebbero essere state causate da maltrattamenti sono state probabilmente provocate da un compagno di cella.

Alla luce dell'obbligo di denuncia previsto dalla normativa cantonale, i reati perseguiti d'ufficio sono segnalati alla giustizia penale. Nel caso di un reato perseguibile su denuncia, il detenuto, che rappresenta la parte lesa, è informato del suo diritto di sporgere denuncia. In entrambi i casi viene garantito che la violenza tra detenuti non comporti l'avvio soltanto di una procedura disciplinare ma, in presenza di indizi, anche di un procedimento penale.

Nel Cantone di *Turgovia* le procedure sono attualmente esaminate e ampliate seguendo la raccomandazione in questione, in relazione a un progetto di medicina penitenziaria nel Cantone di Turgovia («*Gefängnismedizin im Kanton Thurgau*»).

I medici che operano nel carcere di *Champ-Dollon* rivestono il ruolo di *medico curante* e per legge sono tenuti al rispetto del segreto professionale. La proposta del CPT assegna loro il ruolo di *medico legale*, che genererebbe un conflitto di interessi e di ruoli. Inoltre, i medici che redigono gli RLT hanno compiuto studi di medicina interna generale e non dispongono della specializzazione in medicina legale necessaria per effettuare una perizia sulla compatibilità tra le dichiarazioni rilasciate dall'interessato e le risultanze di un esame medico obiettivo. In conclusione, gli Ospedali universitari di Ginevra mantengono il ruolo esclusivo di medico curante e non si pronunciano in merito alla compatibilità tra le dichiarazioni rilasciate dall'interessato e le risultanze di un esame medico obiettivo.

L'inoltro sistematico degli RLT, anche in mancanza del consenso dell'interessato, costituirebbe una violazione del segreto professionale e sarebbe inconciliabile con il ruolo di medico curante svolto dai medici incaricati di redigerli.

I medici incaricati di redigere gli RLT nel carcere di *Champ-Dollon* chiariranno la finalità degli RLT e terranno conto dell'importanza che tali referti siano inoltrati all'autorità competente. Si fa inoltre notare che da quattro anni il responsabile del servizio di medicina penitenziaria incontra periodicamente (ossia almeno una volta l'anno) il Commissario per la deontologia che gli comunica le sue impressioni sulle misure predisposte. Per quanto riguarda gli RLT inoltrati al direttore del carcere di *Champ-Dollon*, gli incontri avvengono con frequenza settimanale.

§ 69. *Predisporre le misure necessarie a garantire che le visite infermieristiche delle detenute al momento dell'ammissione nel carcere di Champ-Dollon e le visite mediche effettuate nel carcere di Frauenfeld si svolgano in locali idonei dove non si possa essere sentiti – salvo casi particolari in cui gli operatori sanitari ne facciano espressamente richiesta – né visti dal personale che non assolve mansioni mediche o infermieristiche.*

Questo dato viene contestato dalle autorità di *Ginevra*. La visita medica all'atto dell'ammissione si svolge in assenza del personale di sorveglianza, salvo in caso di espressa richiesta del personale medico.

Fin dalla sua apertura il carcere cantonale di *Frauenfeld* dispone di un presidio sanitario dotato di water e doccia che può essere chiuso a chiave. I medici, di entrambi i sessi, possono utilizzarlo per visitare i detenuti, di entrambi i sessi. Il personale del carcere viene chiamato, se necessario, solo per motivi di sicurezza.

§ 75. Alla luce delle considerazioni formulate al paragrafo 75, rivedere la prassi di somministrazione della chemioterapia ai detenuti affetti da turbe psichiche presso il servizio medico.

A *Ginevra*, il trattamento è somministrato preferibilmente per via orale e con il consenso informato del paziente. Il principio di equivalenza è rispettato e i pazienti sono ricoverati nel reparto cellulare psichiatrico con ammissione ordinaria o coatta. In caso di misure coercitive (ivi compreso il trattamento forzato) o di rifiuto da parte dell'équipe medica di una richiesta di dimissioni, viene interpellata la Commissione di vigilanza sanitaria, come avviene per qualsiasi paziente ricoverato in psichiatria. Raramente si ricorre a trattamenti senza il consenso del paziente, e solo in caso di grave pericolo e per periodi di breve durata in relazione a turbe psichiche acute.

§ 76. Alla luce delle considerazioni formulate al paragrafo 76, rivedere i sistemi di sicurezza per i pazienti psichiatrici a rischio nel reparto cellulare de L'Hôpital de l'Ile.

A *L'Hôpital de l'Ile* la mansione fondamentale del personale di sorveglianza e del personale addetto all'assistenza, che dipendono dall'Ufficio per la privazione della libertà e le misure di assistenza, è garantire la sicurezza. La divisione dei compiti all'interno del reparto cellulare riflette le principali competenze delle categorie professionali coinvolte.

La valutazione dei rischi e le decisioni relative alle misure di sicurezza (ad esempio, mezzi di contenzione, numero di sorveglianti, distanza da rispettare in caso di intervento, allestimento delle celle) sono di competenza della direzione del reparto cellulare. Le misure di sicurezza necessarie vengono discusse con il personale medico. Si tiene allora conto, per quanto possibile, dell'assoluto bisogno di discrezione.

§ 77. Abolire la prassi secondo la quale i pazienti ricoverati nel carcere psichiatrico di Belle-Idée si vedono rifiutare per giornate intere il diritto alla passeggiata. Qualsiasi decisione in tal senso al di là delle 24 ore deve essere giustificata da motivi di salute.

Nonostante i recenti lavori, la passeggiata nel carcere psichiatrico di *Belle-Idée* non può essere effettuata in condizioni di sicurezza soddisfacenti. L'autorizzazione alla passeggiata è quindi concessa dalla direzione dell'istituto in questione o dall'autorità competente previa valutazione della pericolosità del singolo detenuto. Dal 16 aprile 2012 il termine di attesa iniziale per procedere a tale valutazione è stato ridotto da sette a tre giorni.

Il problema sarà completamente risolto alla fine del 2013, quando *Curabilis* sarà operativo e il carcere psichiatrico verrà trasferito in questa struttura che dispone di un'area sicura adibita alla passeggiata.

§ 77. Accertarsi che, in futuro, tutti i pazienti ricoverati nel reparto cellulare ospedaliero di Ginevra possano fare almeno un'ora al giorno di moto all'aperto in uno spazio esterno idoneo, sempre che il loro stato di salute lo consenta.

Per motivi infrastrutturali nel reparto cellulare ospedaliero non è possibile prevedere una passeggiata all'aperto in condizioni di sicurezza. La questione sarà affrontata nel contesto della pianificazione e della costruzione di un nuovo edificio e della ristrutturazione di quello esistente.

§ 78. Ampliare il personale medico e infermieristico e riorganizzare l'assistenza per garantire nel reparto psichiatrico penitenziario degli istituti della piana dell'Orbe una presenza infermieristica costante, anche nel fine settimana e nei giorni festivi.

Il potenziamento del servizio attraverso una presenza infermieristica sette giorni su sette è in via di realizzazione, ma si attende la conferma dello stanziamento definitivo dei fondi necessari all'assunzione di personale aggiuntivo.

§ 79. Accertarsi che la presa in carico dei pazienti psichiatrici ricoverati nelle aree di degenza e del servizio medico del carcere psichiatrico del sito ospedaliero di Belle-Idée, del reparto cellulare de L'Hôpital de l'Île e del reparto psichiatrico in ambito penitenziario degli istituti della piana dell'Orbe sia sempre di competenza delle équipes sanitarie. L'intervento del personale penitenziario/delle forze di polizia in queste aree, ogniqualvolta venga sollecitato, deve essere effettuato su richiesta dell'équipe sanitaria, secondo le sue consegne e sotto il suo stretto controllo.

A Ginevra, i presupposti della collaborazione tra personale medico e di sorveglianza sono stati definiti sulla base del sistema di funzionamento di Curabilis, che sarà operativo alla fine del 2013 e a cui sarà accorpato il reparto psichiatrico del carcere. Tale collaborazione tiene conto delle raccomandazioni del CPT.

Il reparto cellulare de L'Hôpital de l'Île è una sezione carceraria del Cantone di Berna ubicata sul sito della clinica universitaria di Berna. L'assistenza medica è affidata al personale medico dell'ospedale universitario che se ne assume la responsabilità. La sicurezza e l'assistenza generale sono attribuzioni di competenza dell'autorità pubblica che vengono delegate alla direzione del reparto cellulare dall'Ufficio per la privazione della libertà e le misure di assistenza del Cantone di Berna. Gli operatori sanitari non hanno quindi alcun obbligo di sorveglianza del personale penitenziario.

La netta divisione dei compiti ha dato buoni risultati nell'ambito di una collaborazione interdisciplinare che richiede, da parte di tutti gli interessati, notevole flessibilità, fiducia reciproca e la capacità di riconoscere le esigenze dell'altro.

Infine, il ricorso ai mezzi di contenzione è deciso esclusivamente su indicazione medica e la loro applicazione avviene sempre d'intesa con i medici e gli operatori sanitari.

Il funzionamento del reparto psichiatrico del sito EPO (Istituti penitenziari della piana dell'Orbe) è disciplinato da una direttiva che delimita nettamente le prerogative delle équipes sanitarie e penitenziarie. Le decisioni in merito al ricovero, al controllo medico del detenuto durante la sua permanenza nel reparto psichiatrico e alla proposta di trasferimento in un'altra sezione carceraria vengono assunte dalla direzione sanitaria. Un'intensa collaborazione tra le équipes sanitarie e penitenziarie è opportuna per garantire il buon funzionamento del reparto nel quotidiano, ma le sfere di competenza e di intervento sono chiaramente definite.

§ 83. Alla luce delle osservazioni formulate al paragrafo 83, rivedere i protocolli relativi al collocamento in cella di isolamento/all'uso di mezzi di contenzione nei servizi medici/reparti psichiatrici visitati nonché in tutti i reparti di questo genere nel resto della Confederazione.

A Ginevra è previsto esclusivamente l'isolamento in una stanza chiusa per un periodo di tempo limitato nell'unità di terapia intensiva del reparto psichiatrico. Nel rispetto del principio di equivalenza delle cure, l'isolamento in una stanza chiusa nel reparto psichiatrico del carcere è disciplinato dalle stesse direttive applicabili ai pazienti psichiatrici non sottoposti a detenzione, che garantiscono l'assoluta tracciabilità e documentazione della misura, i controlli periodici e una sorveglianza più stretta.

I locali del reparto psichiatrico sono fatiscenti, l'unità di terapia intensiva è adiacente alle stanze normali e insufficientemente insonorizzata. Il problema dovrebbe essere risolto alla fine del 2013 quando sarà operativo Curabilis, giacché la disposizione dei locali del reparto di psichiatria del carcere prevede la netta separazione delle celle di sicurezza da quelle normali.

Nel Cantone di Berna il trasferimento in cella di sicurezza, in particolare nel caso di detenuti che costituiscano una minaccia per sé stessi o per gli altri, non è in nessun caso una sanzione disciplinare, bensì una misura cautelare e di sicurezza.

Gli istituti di Hindelbank garantiscono la presenza costante di personale medico, ad eccezione delle ore diurne del fine settimana, durante le quali è predisposto un picchetto. Secondo il Cantone di Berna, la presenza costante di personale medico qualificato negli istituti di Thorberg non è necessaria, giacché il reparto cellulare dispone di un presidio specializzato. Qualora si profili una situazione di crisi, i detenuti possono esservi trasportati rapidamente e usufruire di un'assistenza medica completa.

Le prescrizioni dei medici sono riportate nella cartella clinica. Anche le misure cautelari o di sicurezza disposte dalla direzione degli istituti sono annotate in modo esauriente.

§ 85. Alla luce delle considerazioni formulate al paragrafo 85, nei Cantoni visitati rivedere le norme che disciplinano i trasferimenti per motivi di salute (sorveglianza e scorta) dei pazienti detenuti.

Nel Cantone di *Turgovia* il trasferimento all'ospedale cantonale o alla clinica psichiatrica avviene in ambulanza su indicazione medica e gli interessati sono accompagnati da personale medico qualificato.

Nel Cantone di *Vaud* il trasferimento per motivi di salute viene effettuato esclusivamente su richiesta del personale medico. Le misure di sicurezza previste per interventi di questo genere sono invece stabilite dall'istituto in funzione del regime carcerario del detenuto e di eventuali esigenze di pubblica sicurezza. I detenuti trasferiti in una struttura ospedaliera sono scortati dalla Polizia.

Commenti

§ 64. Nel carcere di Frauenfeld, organizzare un sistema di visite periodiche da parte di uno psichiatra.

Si veda § 63

§ 66. Le autorità sono invitate ad autorizzare l'assunzione di un preparatore farmaceutico nel carcere di Champ-Dollon.

La preparazione dei farmaci è un'attività che richiede tempi lunghi e potrebbe essere effettuata da un preparatore farmaceutico. Si tratta di una proposta interessante attualmente allo studio.

§ 72. Le autorità competenti sono invitate a prevedere la creazione, nel Cantone di Ginevra, di un reparto psichiatrico dotato dei necessari dispositivi di sicurezza per i minori sottoposti a regime detentivo o a un mandato di osservazione.

Nel reparto psichiatrico del carcere sono ricoverati, in via del tutto eccezionale, i pazienti minori. Quando il reparto psichiatrico sarà stato trasferito sul sito di Curabilis e avrà quindi una capacità di 15 posti, si potrà facilitare l'accesso ai detenuti di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Ciò consentirà di limitare ancora di più i contatti con i detenuti maggiorenni.

§ 73. Nell'ambito della futura riorganizzazione del carcere psichiatrico del sito ospedaliero di Belle-Idée e del reparto cellulare de L'Hôpital de l'Île di Berna, occorrerebbe prevedere la riduzione del numero di celle doppie.

A Ginevra, alla fine del 2013, sarà operativo Curabilis. In questa struttura la disposizione dei locali del reparto psichiatrico del carcere prevede esclusivamente celle individuali nella sezione di detenzione.

In fase di progettazione dell'edificio che ospita il reparto cellulare *bernese* non si poteva immaginare che l'accento si sarebbe spostato dalla medicina somatica alla psichiatria. È incontestabile che per certi aspetti l'infrastruttura lasci a desiderare. Tuttavia, per motivi

finanziari, a medio termine non sono previsti né ampliamenti né ristrutturazioni. Nel quotidiano si cerca quindi di evitare, per quanto possibile, che le celle siano occupate da due persone.

§ 73. Occorre modificare il programma di distribuzione dei pasti nel reparto psichiatrico del sito EPO (Istituti penitenziari della piana dell'Orbe) per tener conto delle esigenze dei pazienti.

La distribuzione dei pasti dipende dalla presenza dei collaboratori necessari a garantire sia la sicurezza che un inquadramento adeguato dei detenuti. Per quanto riguarda il reparto psichiatrico, il personale sanitario è tenuto ad essere presente al momento della distribuzione dei pasti. Il sito EPO predisporrà misure tese a ritardare leggermente la distribuzione del pranzo. In assenza di personale infermieristico aggiuntivo, in un primo tempo ciò non sarà possibile per la cena.

§ 74. Il CPT invita a mettere a punto terapie di supporto alla psicoterapia e alla chemioterapia nei reparti medici visitati.

A Ginevra il reparto psichiatrico del carcere non si limita all'approccio farmacologico, ma impiega una serie di trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici individuali e di gruppo.

Il reparto cellulare bernese dispone di un ergoterapista all'80% e offre quindi trattamenti di ergoterapia su prescrizione del medico curante.

§ 77. Nel reparto cellulare de L'Hôpital de l'Île de Berna, nelle aree adibite alla passeggiata non si gode alcuna vista, se non quella del cielo.

La constatazione del CPT secondo la quale dalle aree adibite alla passeggiata non si gode alcuna vista, se non quella del cielo, risponde al vero. Tuttavia, la permanenza nel reparto cellulare bernese dura in media 12 giorni e lo stato di salute dei soggetti in questione spesso non consente di effettuare la passeggiata.

§ 78. Per ottimizzare i trattamenti psichiatrici occorrerebbe garantire la presenza costante di uno psichiatra nell'unità cellulare de L'Hôpital de l'Île de Berna.

Il reparto cellulare si avvale delle prestazioni mediche fornite da L'Hôpital de l'Île (clinica universitaria di Berna) nell'ambito della medicina somatica e della psichiatria e usufruisce quindi della grande struttura della clinica universitaria che garantisce assistenza in tempi molto brevi (30 minuti) 24 ore su 24.

L'Hôpital de l'Île ha il compito di assicurare ai detenuti un trattamento equivalente a quello offerto agli altri pazienti. L'organico in dotazione (medici e operatori sanitari) è superiore alla media degli altri reparti dell'ospedale. Al reparto cellulare sono assegnati in pianta stabile un caposervizio e un medico assistente nel campo della medicina somatica e un caposervizio e un medico assistente nel campo della psichiatria.

§ 83. Nel carcere psichiatrico del sito ospedaliero di Belle-Idée occorrerebbe fare in modo che le celle di isolamento siano situate a debita distanza da quelle normali.

Alla fine del 2013 sarà operativo Curabilis. In questa struttura la disposizione dei locali del reparto di psichiatria del carcere prevede la netta separazione delle celle di sicurezza da quelle normali.

Richieste di informazioni

§ 71. Fornire informazioni aggiornate in merito alla realizzazione dei progetti di costruzione di strutture sanitarie dotate dei necessari dispositivi di sicurezza volte a ottimizzare il trattamento dei detenuti affetti da turbe psichiche e il loro programma.

Attualmente, su scala nazionale, sono in corso o in programma i seguenti progetti edilizi di strutture sanitarie penitenziarie:

- *Curabilis* (60 posti): primo istituto penitenziario chiuso della Svizzera romanda. Inoltre, 15 posti sono previsti nel carcere psichiatrico UPC (attualmente presso la clinica psichiatrica di Ginevra) e 15 posti nel centro di socioterapia La Pâquerette (attualmente nel carcere di Champ-Dollon). Progetto in costruzione. Operatività prevista:
 - o nel novembre 2013 il carcere psichiatrico e il centro di socioterapia di La Pâquerette;
 - o nel gennaio 2014 due padiglioni dedicati alle misure terapeutiche stazionarie;
 - o nel gennaio 2015 un terzo padiglione;
 - o nel gennaio 2016 l'ultimo padiglione.
- *Clinica psichiatrica di Céry (Etablissement de réinsertion sécurisée, ERS), Vaud*: sono previsti un reparto di misure terapeutiche per i minori (12 posti) e uno per adulti (20 letti). Realizzazione dal 2014-2016.
- *Istituto di Bellechasse, Friburgo*: 60 posti previsti per l'esecuzione delle misure terapeutiche in regime aperto o semi-aperto. Realizzazione prevista dal 2017.
- *Istituti della piana dell'Orbe, Vaud* (80 posti): nuovo edificio destinato ai regimi speciali (esecuzione delle misure terapeutiche, detenzione per motivi di sicurezza, reparto di attesa, ospedale). Realizzazione prevista dal 2015.
- *Penitenziario di Deitingen, Soletta*: altri 30 posti per l'esecuzione delle misure in regime chiuso, per un totale, dopo l'ampliamento, di 60 posti disponibili per l'esecuzione delle misure terapeutiche. In corso di realizzazione. Operativo nel 2014.

§ 75. *Riportare le osservazioni delle autorità di Ginevra in merito alla somministrazione, nel fine settimana, di sedativi per via endovenosa nel carcere psichiatrico del sito ospedaliero di Belle-Idée.*

I trattamenti sono somministrati preferibilmente per via orale e con il consenso informato del paziente. Il principio di equivalenza è rispettato e i pazienti sono ricoverati nel reparto cellulare psichiatrico con ammissione ordinaria o coatta. In caso di misure coercitive (ivi compreso il trattamento forzato) o di rifiuto da parte dell'équipe medica di una richiesta di dimissioni, viene interpellata la Commissione di vigilanza sanitaria, come avviene per qualsiasi paziente ricoverato in psichiatria. Raramente si ricorre a trattamenti senza il consenso del paziente e ciò si verifica solo in caso di grave pericolo e per brevi periodi in relazione a turbe psichiche acute.

7. Altre domande

Raccomandazioni

§ 87. *Potenziare il servizio socio-educativo del carcere di Champ-Dollon per consentirgli di adempiere pienamente i compiti affidatigli.*

Il potenziamento di questo servizio è allo studio sia a livello di pianificazione dei penitenziari (infrastrutture) che su quello del preventivo della gestione corrente programmato su un orizzonte temporale di diversi anni.

§ 88. *Alla luce delle osservazioni formulate al paragrafo 88, prevedere una modifica dell'esercizio del diritto di visita nel carcere di Frauenfeld.*

Nel carcere cantonale di Frauenfeld è in corso un riesame delle modalità di visita.

§ 91. *Alla luce delle osservazioni formulate al paragrafo 91, predisporre, in tutti i Cantoni, le misure necessarie a ridurre la durata massima di isolamento disciplinare per i minori.*

La tutela e l'educazione dei minori sono elementi essenziali del diritto penale minorile. La legge fissa quindi rigidi limiti alla durata dell'isolamento disposto come sanzione disciplinare. Un minore non può essere isolato dagli altri per più di sette giorni consecutivi (art. 16 cpv. 2 DPMIn).

Il programma educativo generale del carcere di «*La Clairière*», attualmente in fase di elaborazione, è il frutto di una riflessione volta a definire una filosofia delle sanzioni disciplinari che tenga conto proprio della necessità di ridurre il più possibile la durata dell'isolamento. Tale programma dovrà essere approvato dall'Ufficio federale di giustizia.

Il Cantone di *Vaud* ha avviato un'importante revisione delle sue basi legali. In questo ambito, la durata massima degli arresti disciplinari sarà esaminata in vista di una sua riduzione.

§ 92. Colmare le lacune riscontrate nelle celle adibite agli arresti disciplinari nelle carceri di Champ-Dollon e di Frauenfeld.

Le autorità di *Ginevra* hanno preso atto di questa raccomandazione e una richiesta di correttivi sarà inoltrata al dipartimento competente.

In collaborazione con l'Ufficio delle costruzioni del Cantone di *Turgovia*, sono attualmente all'esame interventi di carattere tecnico ed eventualmente edilizio volti a colmare le lacune riscontrate durante la visita della delegazione del CPT, con particolare riferimento all'impianto di ventilazione.

§ 96. Predisporre le misure necessarie a garantire che le esigenze illustrate al paragrafo 96 in relazione alle condizioni di salute dei soggetti in isolamento siano debitamente rispettate in tutti gli istituti penitenziari della Confederazione che ospitano detenuti in attesa di giudizio o in esecuzione di pena.

Secondo le disposizioni di legge del Cantone di *Turgovia*, (art. 91 dell'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria, *Justizvollzugsverordnung, JV*), deve essere garantita l'assistenza medica e sociale ai soggetti agli arresti che quindi, se necessario, possono richiedere l'intervento tempestivo di un medico.

A *Bostadel* l'assistenza medica è garantita in qualsiasi momento ed è eventualmente possibile richiedere la visita di un operatore sanitario o di un medico. I soggetti agli arresti ricevono la visita del personale di sorveglianza tre volte al giorno all'ora dei pasti e possono avere contatti con terzi durante la passeggiata quotidiana. Infine, il personale incaricato dell'esecuzione ha contatti con i detenuti durante l'ispezione serale.

Commenti

§ 86. Le autorità di Ginevra sono invitate a sostenere gli sforzi compiuti dalla nuova direzione del centro educativo di detenzione e di osservazione «La Clairière» volti a migliorare le condizioni di lavoro delle équipes che operano nell'istituto allo scopo di rendere possibile un intervento educativo adeguato in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei giovani.

Il nuovo programma educativo generale del carcere di «*La Clairière*», attualmente in fase di elaborazione, è il frutto di una profonda riflessione sui valori e sui principi a cui si ispira l'azione educativa. Questo programma dovrà essere approvato dall'Ufficio federale di giustizia.

§ 87. Il numero di agenti di sorveglianza in servizio nel carcere di Champ-Dollon, unitamente alla presenza di molti stagisti tra i collaboratori, può creare difficoltà in caso di nuovi picchi di sovraffollamento.

Il numero di collaboratori che frequenta il corso di formazione di base è tuttora elevato, ma nel breve termine mostra una tendenza a diminuire in ragione del calo delle assunzioni. La direzione del carcere di *Champ-Dollon* rinnova gli sforzi tesi a equilibrare la presenza di nuovi collaboratori nei reparti cellulari e a offrire un addestramento professionale di alto livello. In questo ambito, va ricordato che il penitenziario organizza internamente un corso di formazione iniziale obbligatorio per i nuovi collaboratori della durata di alcuni mesi. La direzione è inoltre impegnata a garantire una presenza costante dei quadri intermedi nei reparti cellulari e, nella misura del possibile, dei dirigenti.

Richieste di informazioni

§ 89. *Fornire informazioni aggiornate riguardo all'installazione di altri telefoni nell'ala «nord» e nell'ala «sud» del carcere di Champ-Dollon.*

L'installazione di altri telefoni dipende dalla realizzazione di progetti immobiliari futuri.

§ 93. *Fornire informazioni aggiornate riguardo all'inagibilità della cella n. 17 del centro educativo di detenzione e di osservazione «La Clairière».*

Attualmente la cella n. 17 viene utilizzata solo se strettamente necessario, ovvero in caso di ammissione di un minore durante le ore notturne o per sanzioni disciplinari a carico di un minore dal comportamento particolarmente pericoloso.

C. Soggetti sottoposti a trattamento stazionario o a internamento

3. Condizioni di permanenza

Raccomandazioni

§ 106. *Nel padiglione di sicurezza della clinica di psichiatria legale di Rheinau, rivedere la procedura di ammissione e le disposizioni in materia di sicurezza e accertarsi che i pazienti siano accolti in un ambiente più gradevole e maggiormente personalizzato. Inoltre, la perquisizione delle parti intime deve essere effettuata solo in presenza di ragionevoli indizi che un soggetto abbia nascosto su di sé oggetti con i quali può nuocere a terzi o a se stesso, o qualora tali oggetti possano essere utilizzati come reperti probatori e per individuarli sia necessario tale genere di perquisizione, giacché una normale perquisizione non consentirebbe di scoprirli. Nel caso in cui si renda indispensabile la perquisizione intima, quest'ultima non dovrebbe mai essere effettuata dal medico chiamato a svolgere il ruolo di medico curante del paziente per non compromettere il rapporto di fiducia tra medico e paziente.*

Nel complesso, le critiche mosse dal CPT riguardano perlopiù aspetti che erano già stati considerati suscettibili di modifiche o miglioramenti prima che la delegazione del CPT visitasse la clinica psichiatrica. In seguito all'accorpamento, nel luglio 2011, della Clinica di psichiatria legale alla Clinica psichiatrica universitaria di Zurigo, si è venuta a creare una situazione che impone una revisione delle procedure collaudate e l'introduzione di una serie di cambiamenti. Il rapporto del CPT sottolinea l'importanza di tale processo che tuttavia non può essere precipitoso e non deve pregiudicare in nessun caso il rispetto delle norme di sicurezza in vigore. Al di là dei primi interventi concreti, per il momento è quindi possibile menzionare esclusivamente le modifiche introdotte nel 2011 (aumento del numero di letti, revisione del sistema di sicurezza, creazione di una struttura ambulatoriale) che, a medio termine, dovrebbero consentire di accogliere pienamente le raccomandazioni del CPT.

§ 107. *Alla luce delle raccomandazioni e dei commenti formulati al paragrafo 85, rivedere i dispositivi di sicurezza attivati in caso di trasferimento e di ammissione dei pazienti nella clinica di psichiatria legale di Rheinau.*

Nel frattempo la procedura di ammissione è cambiata: è stata infatti abolita la perquisizione rettale obbligatoria (o la reclusione fino alla prima defecazione). Un medico può ricorrervi in via eccezionale, se le circostanze lo giustificano. La procedura di ammissione è stata quindi resa meno rigida sotto il profilo della sicurezza, il che è stato possibile senza compromettere il sistema di sicurezza.

Al contrario, non sempre si può avere la garanzia assoluta che la perquisizione rettale sia effettuata da un soggetto escluso dal trattamento. Quest'ultimo può durare anni e, in virtù del sistema di rotazione dei medici tra i vari reparti, i pazienti finiscono per essere trattati da diversi soggetti. Tuttavia, si tiene conto della raccomandazione del CPT nella misura in cui le perquisizioni intime sono effettuate da collaboratori che non si *prevede* partecipino al trattamento.

Commenti

§ 105. I pazienti che alloggiano nel padiglione di sicurezza della clinica di psichiatria legale di Rheinau devono essere autorizzati a personalizzare l'ambiente in cui vivono.

È necessario ripensare il sistema di sicurezza in collaborazione con i servizi coinvolti, ossia l'Ufficio dell'esecuzione giudiziaria e la Direzione della sanità pubblica.

§ 108. Nel padiglione di sicurezza della clinica di psichiatria legale di Rheinau occorre trovare una soluzione volta a garantire ai pazienti l'accesso all'area adibita alla passeggiata in caso di maltempo.

Si è tenuto conto di questa raccomandazione: sono infatti in corso i lavori di ristrutturazione nella zona esterna al padiglione di sicurezza. Quando, tra qualche settimana, saranno completati, i pazienti avranno sempre accesso all'area adibita alla passeggiata, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

§ 108. Nel padiglione di sicurezza della clinica di psichiatria legale di Rheinau le visite con dispositivi di separazione, come qualsiasi altra misura di sicurezza, dovrebbero essere decise esclusivamente sulla base di una valutazione individuale dei rischi. Occorrerebbe quindi mettere a disposizione locali adibiti alle visite in un ambiente aperto (intorno a un tavolo).

Due dei quattro locali adibiti alle visite sono dotati di vetri di separazione e sono riservati alle visite per le quali il Ministero pubblico ha disposto la sorveglianza, ad esempio nel caso di pazienti in carcerazione preventiva.

Tuttavia, le visite avvengono perlopiù in ambienti aperti, ossia senza vetri di separazione (intorno a un tavolo). In via eccezionale, se le circostanze lo giustificano, sono predisposte particolari misure di sicurezza. Il medico può, ad esempio, richiedere la presenza di operatori sanitari sulla base della valutazione individuale dei rischi.

4. Personale, trattamento e regime

Commenti

[§ 115 e 120. Per i soggetti affetti da turbe psichiche sottoposti a trattamento stazionario o a internamento dovrebbe essere previsto il ricovero e il trattamento in una struttura medica dotata di strutture adeguate e di personale qualificato.]

Indipendentemente dalla decisione dell'autorità giudiziaria, i detenuti affetti da turbe psichiche hanno il diritto di ricevere le necessarie cure psichiatriche, secondo i principi dell'esecuzione del Codice penale (art. 74 e segg. in relazione all'art. 90 CP). I Cantoni devono mettere a disposizione gli istituti necessari e garantire un'assistenza idonea da parte

di personale specializzato. All'inizio dell'esecuzione della misura terapeutica o dell'internamento è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale che contiene in particolare indicazioni sul trattamento delle turbe psichiche, della dipendenza o dell'alterazione caratteriale del collocato (art. 90 cpv. 2 CP).

Stando a uno studio statistico dell'Ufficio federale di giustizia, in tutta la Svizzera, al 30 giugno 2011, 561 soggetti erano sottoposti a trattamento stazionario (art. 59 CP) e 157 a internamento (art. 64). Dal primo rapporto di pianificazione relativo ai tre concordati sull'esecuzione delle pene («rapporto di pianificazione 2011») emerge una carenza di posti nel settore dell'esecuzione delle pene ai sensi dell'articolo 59. Attualmente i Cantoni intensificano gli sforzi per colmare tale lacuna.

Il carcere di Pöschwies dispone, ad esempio, di una sezione di psichiatria legale dotata di 24 posti per i detenuti sottoposti a misure terapeutiche stazionarie ai sensi dell'articolo 59 CP, a condizione che possano essere curati con un trattamento residenziale. Va tuttavia ricordato che ciò non è possibile per tutti i detenuti. Venti soggetti sottoposti a misure terapeutiche si trovano attualmente in altri reparti del carcere, dove però usufruiscono di un trattamento il più intensivo possibile (terapia individuale o di gruppo). Tale istituto soddisfa pertanto pienamente le disposizioni dell'articolo 59 capoverso 3 CP, secondo le quali il trattamento terapeutico necessario deve essere assicurato da personale specializzato. Si veda inoltre il riepilogo dei progetti attuali (§71).

In caso di *internamento* prevale l'esigenza di garantire la pubblica sicurezza, cosicché, se necessario, il soggetto internato fruisce di *assistenza* psichiatrica (art. 64 cpv. 4 CP). Al contrario, egli non viene sottoposto a una *terapia* in senso stretto (e non è quindi trattato in vista di una guarigione o di un miglioramento del giudizio medico-legale). In effetti, una delle condizioni di internamento è che il soggetto sia considerato refrattario alla terapia (art. 64 cpv. 1 lett. b e cpv. 1^{bis} lett. c CP). Se il soggetto internato può essere curato, occorre sostituire l'isolamento con una misura terapeutica e procedere al trattamento in un istituto idoneo (art. 64c e art. 65 cpv. 1 CP).

§ 117. I soggetti sottoposti a internamento dovrebbero avere la possibilità di intravedere la prospettiva della liberazione, in particolare occorrerebbe offrire loro l'opportunità di dimostrare di essere affidabili nell'ambito di un alleggerimento dell'esecuzione delle misure (congedi, ecc.) che potrebbe essere rifiutato solo sulla base di una valutazione individuale dei rischi.

L'internamento è retto dai principi generali dell'esecuzione (art. 74 CP) e dai principi specifici applicabili all'esecuzione delle misure (art. 90 CP). In linea di massima, l'esecuzione deve essere orientata alla prospettiva di una progressione, anche nel caso dell'isolamento. La legge prevede anche un alleggerimento della pena volto al reinserimento dei soggetti internati, che può andare fino alla liberazione condizionale (cfr. in particolare all'art. 90 cpv. 2^{bis}, 4 e 4^{bis} CP). Tuttavia, lo scopo principale della legge è garantire la pubblica sicurezza. Gli alleggerimenti dell'esecuzione dell'internamento possono pertanto essere autorizzati solo con estrema cautela e in casi isolati. La procedura prevede sempre una perizia psichiatrica e una risposta della commissione peritale incaricata di giudicare la pericolosità pubblica del soggetto. Il rifiuto o l'autorizzazione degli alleggerimenti del regime di isolamento si basano dunque su una valutazione individuale dei rischi.

§ 118. Il CPT ritiene inumana la condanna all'ergastolo senza alcuna prospettiva reale di liberazione. Le autorità svizzere sono pertanto risolutamente invitate a riesaminare il concetto di internamento «a vita».

La critica del CPT si riferisce alla nuova disposizione costituzionale relativa all'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi (art. 123a Cost., RS 101) approvata con votazione popolare l'8 febbraio 2004 e in seguito concretizzata sul piano legislativo.

Alla fine del 2005, sulla base dei lavori preparatori di un gruppo di lavoro e dei risultati della consultazione effettuata presso tribunali, Cantoni, partiti politici e organizzazioni interessate, il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un messaggio (FF 2006 807) e un disegno (FF 2006 835) volti a trasporre la nuova disposizione costituzionale nel Codice penale. Le nuove disposizioni del CP relative all'internamento a vita (art. 56 cpv. 4^{bis}, 64 cpv. 1^{bis}, 64a cpv. 1 prima frase, 64c, 65 cpv. 1 prima frase, 84 cpv. 6^{bis}, 90 cpv. 4^{ter}, 380a, 387 cpv. 1^{bis} CP, cfr. RU 2008 2961) sono entrate in vigore il 1° agosto 2008.

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno attribuito grande importanza all'applicazione della nuova disposizione nel rispetto del diritto internazionale. Sono state stabilite norme legislative che prevedono la liberazione dall'internamento a vita tenendo conto in particolare delle disposizioni della CEDU (cfr. messaggio di cui sopra FF 2006 807 n. 1.3.3 e 2.4).

Il giudice ordina l'internamento a vita ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1^{bis} CP, qualora (1) l'autore abbia commesso un reato particolarmente grave, (2) esista un notevole rischio di recidiva e (3) il soggetto sia considerato durevolmente refrattario alla terapia.

Le norme relative alla liberazione dall'internamento a vita garantiscono la revoca di tale misura nel caso in cui vengano meno le condizioni relative al rischio di recidiva o di refrattarietà alla terapia, che possono cambiare nel tempo.

- In linea di massima il giudice può sostituire l'internamento a vita con una misura terapeutica. L'internamento a vita viene revocato qualora nuove conoscenze scientifiche lascino intravedere la possibilità che l'autore possa essere curato o un primo trattamento dimostri che la sua pericolosità può essere considerevolmente ridotta (art. 64 c cpv. 1-3 CP). In seguito, la misura terapeutica può essere revocata secondo le condizioni applicabili alla liberazione condizionale.

Se, inoltre, l'autore è stato condannato a una pena detentiva prima dell'internamento a vita, l'internamento può essere sostituito da una misura terapeutica durante l'esecuzione della pena. In tal modo l'internamento a vita può essere revocato e l'autore può quindi usufruire della liberazione condizionale, ma non prima di aver scontato due terzi della pena o 15 anni di pena detentiva a vita (art. 64c cpv. 6 CP). In altri termini, formalmente l'autore potrebbe non iniziare mai a scontare l'internamento a vita.

- Inoltre, il giudice può liberare condizionalmente l'autore dall'internamento a vita qualora costui non costituisca più un pericolo per la collettività per età avanzata, grave malattia o altro motivo (art. 64c cpv. 4 CP) senza disporre alcun trattamento. L'autorità competente può, ad esempio, proporre la liberazione condizionale allorché, fondandosi sul rapporto della commissione peritale competente di cui all'articolo 64c capoverso 1 CP, arrivi alla conclusione che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, molto probabilmente l'autore non costituisce più un pericolo per la collettività e una terapia si rivela inutile. In tal caso si applicano le norme relative alla liberazione condizionale dal normale internamento.

L'internamento a vita è riesaminato d'ufficio o su richiesta (art. 64c cpv. 4 CP).

Richieste di informazioni

§ 116. Indicare i risultati delle attività del gruppo di lavoro a cui si fa riferimento al paragrafo 116 e le misure predisposte per risolvere il problema dei soggetti affetti da turbe psichiche in un ambiente del tutto inadeguato, che si tratti di sezioni di massima sicurezza o di altre sezioni di detenzione, allo scopo di migliorare, in generale in tutta la Svizzera, la gestione dei soggetti sottoposti a trattamento stazionario.

I Cantoni hanno istituito un gruppo di lavoro incaricato del collocamento adeguato dei detenuti affetti da turbe psichiche o patologie psichiatriche. La commissione, in cui siedono tre rappresentanti delle autorità per l'esecuzione penale e gli istituti di pena (Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, CDDGP), tre rappresentanti della sanità pubblica (Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, CDS) e un rappresentante della Confederazione, si è riunita per la prima volta il 21 agosto 2012 e non ha ancora raggiunto risultati concreti.

§ 119. Indicare i risultati di qualsiasi indagine amministrativa/penale in merito al decesso, qualche giorno dopo la visita della delegazione nel penitenziario di Pöschwies, di un detenuto a mobilità ridotta rinchiuso in questo istituto.

L'indagine amministrativa non ha permesso di constatare inadempienze che possano aver determinato il decesso del detenuto in questione. I ricorsi presentati dagli altri detenuti sono quindi stati respinti. Molto tempo fa, il rappresentante della vedova aveva richiesto al servizio medico del carcere di Pöschwies la cartella clinica del detenuto deceduto, che è stata consegnata non appena la Direzione della sanità pubblica del Cantone di Zurigo ha sollevato il medico dell'istituto dal segreto professionale. In mancanza di querela, ad oggi non è stata avviato alcun procedimento in tal senso.

5. Mezzi di contenzione

Raccomandazioni

§ 121. Nella clinica di psichiatria legale di Rheinau, individuare soluzioni alternative ai mezzi di contenzione. Del resto, occorre predisporre le misure necessarie a garantire una sorveglianza costante, diretta e personale dei pazienti oggetto di contenzione; i mezzi audiovisivi utilizzati attualmente per la sorveglianza non possono sostituire questo contatto umano diretto con il personale.

In tale ambito è già stata introdotta una novità, ossia l'abolizione del ricorso sistematico alle cinture di contenzione. In tutte le celle della sezione di sicurezza la parte superiore del letto a castello è ormai disponibile come letto di emergenza, in modo che il ricorso alla contenzione sia sempre possibile in questo ambiente. I letti superiori vengono utilizzati esclusivamente in caso di sovraffollamento delle celle dovuto ad ammissioni di urgenza o di grave crisi di violenza di un paziente, quindi solo in circostanze eccezionali.

La critica relativa alla sorveglianza dei pazienti sottoposti a misure di contenzione deve dare il via a un dibattito di fondo, perché occorrerebbe modificare un sistema collaudato negli anni e messo a punto con la collaborazione di esperti. Eventuali modifiche avrebbero notevoli conseguenze in termini di fabbisogno di organico della sezione di sicurezza.

La prima fase di valutazione dei mezzi di contenzione si è conclusa ed ha rivelato il ricorso a prassi di contenzione e isolamento talvolta problematiche fino al luglio 2011. In linea di massima, l'impiego dei mezzi coercitivi appare tuttavia in diminuzione in seguito all'accorpamento della Clinica di psichiatria legale di Rheinau alla Clinica psichiatrica universitaria di Zurigo grazie a un'esecuzione che, complessivamente, avviene nel rispetto della normativa vigente. Dall'analisi attuale non emerge un aumento del rischio per il personale.

Commenti

§ 121. L'impiego dei mezzi di contenzione fisica, come ad esempio la contenzione meccanica, dovrebbe essere limitato il più possibile nel tempo (in genere viene misurato non tanto in ore quanto in minuti). Secondo il parere del CPT, il ricorso alla contenzione per diversi giorni di seguito non è assolutamente giustificato ed equivale al maltrattamento.

Si cerca di limitare quanto più possibile la durata delle misure di contenzione, come ad esempio la contenzione meccanica. Rispetto ai dati del 2010 e del 2011, si notano già i primi risultati: la durata delle diverse misure di contenzione o di isolamento è diminuita.

6. Garanzie

Commenti

§ 123. Nelle regole delle varie commissioni peritali incaricate di riesaminare la necessità di confermare il trattamento stazionario o l'internamento occorre includere l'obbligo di ascoltare l'interessato e la possibilità per quest'ultimo di farsi rappresentare nelle riunioni delle commissioni peritali, in particolare per tutelare i propri interessi nell'ambito del processo decisionale all'interno delle medesime commissioni.

Per gli autori di reati gravi sono previste regole particolari in materia di soppressione delle misure terapeutiche o dell'internamento.

In questi casi l'autorità competente decide sempre sulla base di un rapporto della direzione dell'istituto di esecuzione o dell'istituto penitenziario, della perizia di un esperto indipendente, del parere di una commissione composta da rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità di esecuzione e della psichiatria e del parere dell'interessato (cfr. art. 62d e art. 64b cpv. 2 CP).

Il Codice penale non contiene norme dettagliate relative alla suddetta commissione e alla procedura a cui quest'ultima deve attenersi che sono invece fissate a livello cantonale o intercantonale (un esempio è costituito dalle direttive del 27 ottobre 2006 della Commissione per l'esecuzione delle pene della Svizzera orientale sulle pene e sulle misure privative della libertà comminate ai criminali pericolosi, n. 4.1:

http://www.justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/osk/richtlinien_empfehlungen.html).

In genere la concessione della liberazione condizionale è di competenza dell'autorità di esecuzione (mentre nel caso particolare dell'internamento a vita la decisione spetta al giudice). La commissione ha poteri esclusivamente consultivi, di conseguenza i suoi pareri hanno valore di raccomandazioni. La procedura di liberazione condizionale si conclude con una decisione contro la quale è possibile presentare ricorso, quindi con un procedimento amministrativo. L'interessato può pertanto far valere i suoi diritti in quanto parte in causa, contestando in particolare le raccomandazioni della commissione, la perizia o il rapporto.

Giacché i Cantoni hanno il compito di esecuzione delle pene e delle misure, il Codice penale li lascia liberi di determinare in che misura l'interessato ha diritto di essere ascoltato dalla commissione. Stesso dicasi per la stesura della perizia che, ai fini della decisione, svolge un ruolo altrettanto importante del parere della commissione.

Secondo le direttive cantonali, sta alla commissione decidere se desidera interrogare o meno l'interessato. Tuttavia, quest'ultima, come qualsiasi altro perito, deve formulare la sua raccomandazione con cognizione di causa. Se è necessario ascoltare l'interessato, essa non può esimersi dal farlo. In caso contrario, l'autorità competente dovrebbe respingere la raccomandazione in quanto formulata su elementi incompleti. L'interessato può far valere il suo diritto di essere interrogato nell'ambito del procedimento amministrativo che decide in merito alla sua liberazione condizionale e può contestare la raccomandazione della commissione.

Le decisioni relative all'esecuzione delle pene e delle misure possono essere deferite al Tribunale federale che giudica i ricorsi in materia penale (art. 78 della legge sul Tribunale federale, RS 173.110).